

Gazzetta ufficiale L 133 dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

64° anno
20 aprile 2021

Sommario

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

- ★ Regolamento delegato (UE) 2021/642 della Commissione, del 30 ottobre 2020, che modifica l'allegato III del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate informazioni da indicare sull'etichetta dei prodotti biologici ⁽¹⁾ 1
- ★ Regolamento delegato (UE) 2021/643 della Commissione, del 3 febbraio 2021, recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, dell'allegato VI, parte 1, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele ⁽¹⁾ 5
- ★ Regolamento (UE) 2021/644 della Commissione, del 15 aprile 2021, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di fluxapyroxad, imexazol, metamitron, penflufen e spirotriammato in o su determinati prodotti ⁽¹⁾ 9
- ★ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/645 della Commissione, del 15 aprile 2021, che modifica l'allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010 per quanto riguarda l'elenco dei paesi terzi o di parti dei medesimi da cui è autorizzata l'introduzione nell'Unione europea di partite di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro ⁽¹⁾ 29
- ★ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/646 della Commissione, del 19 aprile 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda procedure e specifiche tecniche uniformi per l'omologazione di veicoli a motore relativamente ai loro sistemi di emergenza di mantenimento della corsia (ELKS) ⁽¹⁾ 31

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

DIRETTIVE

- ★ **Direttiva delegata (UE) 2021/647 della Commissione, del 15 gennaio 2021, che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso di determinati composti di piombo e cromo esavalente negli iniziatori elettrici e elettronici di esplosivi per uso civile (professionale) ⁽¹⁾** 54

DECISIONI

- ★ **Decisione (PESC) 2021/648 del Consiglio, del 16 aprile 2021, che modifica la decisione (PESC) 2018/299 che promuove la rete europea di gruppi di riflessione indipendenti sulla non proliferazione e il disarmo a sostegno dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa** 57
- ★ **Decisione (PESC) 2021/649 del Consiglio, del 16 aprile 2021, sul sostegno dell'Unione per le attività del segretariato dell'ATT a sostegno dell'attuazione del trattato sul commercio delle armi** 59

Rettifiche

- ★ **Rettifica della decisione (UE) 2021/486 del Consiglio, del 15 marzo 2021, sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nella procedura scritta tra i partecipanti all'intesa settoriale sui crediti all'esportazione relativi agli aeromobili civili contenuta nell'allegato III dell'accordo sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico riguardo alla linea comune sul rinvio temporaneo del rimborso del capitale (GU L 100 del 23.3.2021)** 66

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/642 DELLA COMMISSIONE

del 30 ottobre 2020

che modifica l'allegato III del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate informazioni da indicare sull'etichetta dei prodotti biologici

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 23, paragrafo 2, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Il capo III del regolamento (UE) 2018/848 stabilisce le norme di produzione applicabili alla produzione biologica, mentre l'allegato III del medesimo stabilisce norme concernenti, tra l'altro, l'imballaggio e il trasporto di prodotti biologici e in conversione. In particolare, il punto 2.1 di tale allegato prevede l'indicazione di alcune informazioni sull'etichetta o su un documento di accompagnamento.
- (2) L'alimentazione del bestiame e degli animali acquatici con mangimi biologici è uno dei principi della produzione biologica. Le norme di produzione consentono tuttavia, a determinate condizioni, di utilizzare per i mangimi alcune materie prime non biologiche e in conversione.
- (3) Al fine di rispettare le norme di produzione biologica gli operatori dovrebbero essere adeguatamente informati riguardo ai mangimi che utilizzano. In particolare dovrebbero sapere se il mangime è autorizzato nella produzione biologica e quali sono l'esatta composizione e la percentuale di composti biologici, in conversione e non biologici dello stesso.
- (4) Il materiale riproduttivo vegetale, sementi incluse, utilizzato per la produzione biologica di piante o prodotti vegetali deve essere biologico conformemente all'allegato II, parte I, punto 1.8.1, del regolamento (UE) 2018/848. Tuttavia, a causa dell'indisponibilità di materiale riproduttivo vegetale biologico per talune specie, sottospecie o varietà, la parte I, punto 1.8.5, dell'allegato citato consente l'uso di materiale riproduttivo vegetale in conversione e autorizza l'uso di materiale riproduttivo vegetale non biologico a determinate condizioni.
- (5) A norma della direttiva 66/401/CEE del Consiglio ⁽²⁾, possono essere immesse sul mercato sementi in miscele di diversi generi, specie o varietà di piante foraggere, a condizione che sull'etichetta ufficiale sia riportata, tra l'altro, la percentuale in peso dei vari componenti, indicata per specie e, se del caso, per varietà.

⁽¹⁾ GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1.

⁽²⁾ Direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere (GU P 125 dell'11.7.1966, pag. 2298).

- (6) Data l'importanza dell'uso di miscele di sementi di piante foraggere per garantire un'elevata qualità nutrizionale dei foraggi, anche quando non sono destinate ad essere utilizzate come piante foraggere, per migliorare l'adattabilità delle piante alle condizioni agronomiche regionali e per aumentare la fertilità del suolo e la biodiversità, in particolare quando le miscele di sementi sono utilizzate nelle pratiche agronomiche per la conservazione del suolo e dell'acqua, quali le coltivazioni di copertura, e tenendo conto della mancanza di sementi biologiche o in conversione, è possibile utilizzare miscele di sementi nel rispetto delle norme di produzione biologica, anche contenenti sementi biologiche, in conversione e non biologiche autorizzate di diverse specie di piante. A tale scopo gli utilizzatori dovrebbero avere a disposizione informazioni precise sulla presenza e sui quantitativi dei componenti biologici e in conversione nelle miscele, fatte salve le disposizioni e le informazioni prescritte dalla direttiva 66/401/CEE.
- (7) Tuttavia, l'etichetta dell'imballaggio di tali miscele dovrebbe anche indicare che il loro uso è consentito unicamente nell'ambito dell'autorizzazione rilasciata a norma dell'allegato II, parte I, punto 1.8.5, del regolamento (UE) 2018/848 e, pertanto, solo nel territorio dello Stato membro dell'autorità competente che l'ha rilasciata.
- (8) Inoltre, al fine di promuovere l'uso di sementi biologiche e in conversione e di garantire una soglia quantitativa minima armonizzata, è opportuno fissare una percentuale totale minima in peso delle sementi biologiche e in conversione che dovrebbero far parte della miscela nel caso in cui l'etichetta indichi la presenza di componenti biologici e in conversione.
- (9) È necessario modificare di conseguenza l'allegato III, punto 2.1, del regolamento (UE) 2018/848.
- (10) A fini di chiarezza e certezza del diritto, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dalla data di applicazione del regolamento (UE) 2018/848,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato III, punto 2.1, del regolamento (UE) 2018/848 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2020

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

L'allegato III, punto 2.1, del regolamento (UE) 2018/848 è sostituito dal seguente:

«2.1. Informazioni da fornire

2.1.1. Gli operatori garantiscono che i prodotti biologici e in conversione siano trasportati ad altri operatori o unità, compresi i grossisti e i dettaglianti, solo in idonei imballaggi, contenitori o veicoli chiusi in modo che il contenuto non possa essere alterato né sostituito se non manipolando o danneggiando i sigilli e che siano provvisti di un'etichetta che, oltre alle altre indicazioni eventualmente previste dal diritto dell'Unione, riporti:

- a) il nome e l'indirizzo dell'operatore e, se diverso da quest'ultimo, del proprietario o del venditore del prodotto;
- b) il nome del prodotto;
- c) il nome o il codice numerico dell'autorità o dell'organismo di controllo a cui è assoggettato l'operatore;
- d) se del caso, l'identificazione del lotto attraverso un sistema di marcatura approvato a livello nazionale o concordato con l'autorità di controllo o l'organismo di controllo, che permetta di mettere in relazione il lotto con le registrazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 5.

2.1.2. Gli operatori garantiscono che i mangimi composti autorizzati nella produzione biologica trasportati ad altri operatori o aziende, compresi i grossisti e i dettaglianti, siano provvisti di un'etichetta che, oltre alle altre indicazioni eventualmente previste dal diritto dell'Unione, riporti:

- a) le informazioni di cui al punto 2.1.1;
- b) se del caso, per peso di sostanza secca:
 - i) la percentuale totale di materie prime biologiche per mangimi;
 - ii) la percentuale totale di materie prime in conversione per mangimi;
 - iii) la percentuale totale di materie prime che non rientrano nei punti i) e ii);
 - iv) la percentuale totale di mangimi di origine agricola;
- c) se del caso, i nomi delle materie prime biologiche per mangimi;
- d) se del caso, i nomi delle materie prime in conversione per mangimi;
- e) per i mangimi composti che non possono essere etichettati conformemente all'articolo 30, paragrafo 6, l'indicazione che tali mangimi possono essere utilizzati nella produzione biologica a norma del presente regolamento.

2.1.3. Fatta salva la direttiva 66/401/CEE, gli operatori assicurano che sull'etichetta dell'imballaggio di una miscela di sementi di piante foraggere contenente sementi biologiche e in conversione o non biologiche di determinate specie di piante diverse per le quali sia stata rilasciata un'autorizzazione in base alle condizioni pertinenti di cui all'allegato II, parte I, punto 1.8.5, del presente regolamento siano fornite informazioni sui componenti esatti della miscela, indicati in percentuale di peso per ciascuna specie e, se del caso, varietà che la compongono.

In aggiunta ai requisiti pertinenti di cui all'allegato IV della direttiva 66/401/CEE, tali informazioni comprendono, oltre alle indicazioni richieste al primo comma del presente punto, anche l'elenco delle specie etichettate come biologiche o in conversione che compongono la miscela. La percentuale totale minima in peso delle sementi biologiche e in conversione presenti nella miscela è almeno pari al 70 %.

Nel caso in cui la miscela contenga sementi non biologiche, l'etichetta riporta anche la seguente dicitura: «L'uso della miscela è consentito esclusivamente nell'ambito dell'autorizzazione e nel territorio dello Stato membro dell'autorità competente che ne ha autorizzato l'uso conformemente all'allegato II, punto 1.8.5, del regolamento (UE) 2018/848 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici.»

Le informazioni di cui ai punti 2.1.1 e 2.1.2 possono figurare unicamente in un documento di accompagnamento, purché quest'ultimo sia inequivocabilmente correlato all'imballaggio, al contenitore o al mezzo di trasporto del prodotto. Il documento di accompagnamento contiene informazioni sul fornitore o sul trasportatore.».

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/643 DELLA COMMISSIONE
del 3 febbraio 2021

recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, dell'allegato VI, parte 1, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 53, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Gli Stati membri e i portatori di interessi hanno chiesto di modificare alcune note di cui alla sottosezione 1.1.3 dell'allegato VI, parte 1, del regolamento (CE) n. 1272/2008.
- (2) La Commissione riconosce che è necessario migliorare la formulazione di tali note. Alcune delle note riguardanti le sostanze sono imprecise e rendono incerta la corretta interpretazione degli obblighi giuridici. In particolare alcune delle note in questione potrebbero essere interpretate nel senso che le sostanze alle quali si riferiscono non debbano affatto, in determinate condizioni, essere classificate, mentre in realtà, sebbene non debbano essere contemplate nella classificazione ed etichettatura armonizzate, esse dovrebbero comunque essere soggette a classificazione a norma del titolo II del regolamento (CE) n. 1272/2008 (autoclassificazione).
- (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1272/2008,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (CE) n. 1272/2008

L'allegato VI, parte 1, del regolamento (CE) n. 1272/2008 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

⁽¹⁾ GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

L'allegato VI, parte 1, del regolamento (CE) n. 1272/2008 è così modificato:

1) al punto 1.1.3.1, le note da J a R sono sostituite dalle seguenti:

«Nota J:

Si applica la classificazione armonizzata come cancerogeno o mutageno a meno che si possa dimostrare che la sostanza contiene benzene in percentuale inferiore allo 0,1 % di peso/peso (EINECS n. 200-753-7), nel qual caso si effettua una classificazione in conformità del titolo II del presente regolamento anche per dette classi di pericolo.

Nota K:

Si applica la classificazione armonizzata come cancerogeno o mutageno a meno che si possa dimostrare che la sostanza contiene 1,3-butadiene in percentuale inferiore allo 0,1 % di peso/peso (EINECS n. 203-450-8), nel qual caso si effettua una classificazione in conformità del titolo II del presente regolamento anche per dette classi di pericolo. Se la sostanza non è classificata come cancerogena o mutagena, devono almeno figurare i consigli di prudenza (P102-)P210-P403.

Nota L:

Si applica la classificazione armonizzata come cancerogeno a meno che si possa dimostrare che la sostanza contiene meno del 3 % di estratto di dimetil solfossido secondo la misurazione IP 346 ("Determinazione dei policiclici aromatici negli oli di base inutilizzati lubrificanti e nelle frazioni di petrolio senza asfaltene — estrazione di dimetil solfossido", Institute of Petroleum, Londra), nel qual caso si effettua una classificazione in conformità del titolo II del presente regolamento anche per detta classe di pericolo.

Nota M:

Si applica la classificazione armonizzata come cancerogeno a meno che si possa dimostrare che la sostanza contiene benzo [a]-pirene in percentuale inferiore allo 0,005 % di peso/peso (EINECS n. 200-028-5), nel qual caso si effettua una classificazione in conformità del titolo II del presente regolamento anche per detta classe di pericolo.

Nota N:

Si applica la classificazione armonizzata come cancerogeno a meno che si conosca l'intero iter di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza da cui il prodotto è derivato non è cancerogena, nel qual caso si effettua una classificazione in conformità del titolo II del presente regolamento anche per detta classe di pericolo.

Nota P:

Si applica la classificazione armonizzata come cancerogeno o mutageno a meno che si possa dimostrare che la sostanza contiene benzene in percentuale inferiore allo 0,1 % di peso/peso (EINECS n. 200-753-7), nel qual caso si effettua una classificazione in conformità del titolo II del presente regolamento anche per dette classi di pericolo. Se la sostanza non è classificata come cancerogena o mutagena, devono almeno figurare i consigli di prudenza (P102-)P260-P262-P301 + P310-P331.

Nota Q:

Si applica la classificazione armonizzata come cancerogeno a meno che sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:

- una prova di persistenza biologica a breve termine mediante inalazione ha mostrato che le fibre di lunghezza superiore a 20 µm presentano un tempo di dimezzamento ponderato inferiore a 10 giorni; oppure
- una prova di persistenza biologica a breve termine mediante instillazione intratracheale ha mostrato che le fibre di lunghezza superiore a 20 µm presentano un tempo di dimezzamento ponderato inferiore a 40 giorni; oppure
- un'adeguata prova intraperitoneale non ha fornito evidenza di un eccesso di cancerogenicità; oppure
- una prova di inalazione appropriata a lungo termine ha dimostrato assenza di effetti patogeni significativi o alterazioni neoplastiche.

Nota R:

Si applica la classificazione armonizzata come cancerogeno eccetto per le fibre il cui diametro medio geometrico ponderato rispetto alla lunghezza (DMGPL) meno due errori standard geometrici risulta superiore a 6 µm, misurato in conformità del metodo di prova A.22 di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 440/2008 della Commissione (*).

(*) Regolamento (CE) n. 440/2008 della Commissione, del 30 maggio 2008, che istituisce dei metodi di prova ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (GU L 142 del 31.5.2008, pag. 1).»

2) al punto 1.1.3.2, le note 8 e 9 sono sostituite dalle seguenti:

«Nota 8:

Si applica la classificazione armonizzata come cancerogeno a meno che si possa dimostrare che la concentrazione massima teorica di formaldeide rilasciabile, a prescindere dalla fonte, nella miscela all'atto dell'immissione sul mercato è inferiore allo 0,1 %.

Nota 9:

Si applica la classificazione armonizzata come mutageno a meno che si possa dimostrare che la concentrazione massima teorica di formaldeide rilasciabile, a prescindere dalla fonte, nella miscela all'atto dell'immissione sul mercato è inferiore all'1 %.»

REGOLAMENTO (UE) 2021/644 DELLA COMMISSIONE

del 15 aprile 2021

che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di fluxapyroxad, imexazol, metamitron, penflufen e spirotetrammato in o su determinati prodotti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 49, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) I livelli massimi di residui (LMR) per le sostanze fluxapyroxad, imexazol, metamitron e spirotetrammato sono stati fissati nell'allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 396/2005. Per il penflufen non erano stati fissati LMR nel regolamento (CE) n. 396/2005 e dato che tale sostanza attiva non è iscritta nell'allegato IV di detto regolamento, si applica il valore di base di 0,01 mg/kg di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), dello stesso regolamento.
- (2) Per il fluxapyroxad l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha presentato un parere motivato sul riesame degli LMR vigenti, in conformità all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 ⁽²⁾. Per alcuni prodotti essa ha raccomandato di aumentare o mantenere gli LMR vigenti. Gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello indicato dall'Autorità. Per quanto riguarda gli LMR per ortaggi a radice e tubero, ortaggi a bulbo, cavoli, ortaggi a foglia, erbe fresche e fiori commestibili, cardi, sedani, finocchi dolci/finocchini/finocchi di Firenze, carciofi, porri, rabarbaro, legumi secchi, cereali, infusioni di erbe da foglie ed erbe, infusioni di erbe da radici e piante da zucchero, l'Autorità ha concluso che alcune informazioni non erano disponibili e che era necessario un ulteriore esame a cura dei responsabili della gestione del rischio. Poiché non sussistono rischi per i consumatori, è opportuno fissare gli LMR per tali prodotti nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello indicato dall'Autorità. Tutti questi LMR saranno riveduti, tenendo conto delle informazioni disponibili, entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento.
- (3) Per l'imexazol l'Autorità ha presentato un parere motivato sul riesame degli LMR vigenti in conformità all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 ⁽³⁾. Essa ha raccomandato di ridurre l'LMR per le barbabietole da zucchero. Poiché non sussistono rischi per i consumatori, è opportuno fissare tale LMR nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello indicato dall'Autorità.
- (4) Per il metamitron l'Autorità ha presentato un parere motivato sul riesame degli LMR vigenti in conformità all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 ⁽⁴⁾. Essa ha raccomandato di ridurre gli LMR vigenti per mele, pere, bietole, carote, barbaforfe/rafano/cren, pastinaca, prezzemolo a grossa radice/prezzemolo di Amburgo, rape, cipolle e barbabietole da zucchero. Gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello indicato dall'Autorità. Per quanto riguarda gli LMR per fragole, rucola,

⁽¹⁾ GUL 70 del 16.3.2005, pag. 1.

⁽²⁾ Autorità europea per la sicurezza alimentare; «Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for fluxapyroxad according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», *EFSA Journal* (2020); 18(1):5984.

⁽³⁾ Autorità europea per la sicurezza alimentare; «Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for hymexazol according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», *EFSA Journal* (2019); 17(11):5895.

⁽⁴⁾ Autorità europea per la sicurezza alimentare; «Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for metamitron according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», *EFSA Journal* (2020); 18(1):5959.

prodotti baby leaf (comprese le brassicacee), foglie di spinaci e simili, infusioni di erbe da foglie ed erbe, infusioni di erbe da radici, semi e frutta, l'Autorità ha concluso che alcune informazioni non erano disponibili e che era necessario un ulteriore esame a cura dei responsabili della gestione del rischio. Poiché non sussistono rischi per i consumatori, è opportuno fissare gli LMR per tali prodotti nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello indicato dall'Autorità. Tutti questi LMR saranno riveduti, tenendo conto delle informazioni disponibili, entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento.

- (5) Per il penflufen l'Autorità ha presentato un parere motivato sul riesame degli LMR vigenti in conformità all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 ⁽⁵⁾. Essa ha raccomandato di mantenere invariato l'LMR vigente per le patate. È opportuno fissare tale LMR nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello indicato dall'Autorità
- (6) Per lo spirotetrammato l'Autorità ha presentato un parere motivato sul riesame degli LMR vigenti in conformità all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 ⁽⁶⁾. Essa ha proposto di modificare la definizione del residuo. Essa ha raccomandato di ridurre gli LMR vigenti per agrumi, pomacee, fragole, olive da tavola, kiwi, avocado, banane, melograni, ananas, altri ortaggi a radice e tubero, escluse le barbabietole da zucchero, aglio, scalogni, solanacee e malvacee, cicoria Witloof/cicoria belga, olive da olio e radici di cicoria. Per altri prodotti ha raccomandato di aumentare o mantenere gli LMR vigenti. Gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello indicato dall'Autorità. Per quanto riguarda gli LMR per i cavoletti di Bruxelles e i cavoli rapa, l'Autorità ha concluso che alcune informazioni non erano disponibili e che era necessario un ulteriore esame a cura dei responsabili della gestione del rischio. Poiché non sussistono rischi per i consumatori, è opportuno fissare anche gli LMR per tali prodotti nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello indicato dall'Autorità. Tutti questi LMR saranno riveduti, tenendo conto delle informazioni disponibili, entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento.
- (7) Nei pareri motivati l'Autorità ha tenuto conto dei limiti massimi di residui vigenti del Codex (CXL). Nella definizione degli LMR sono stati considerati CXL sicuri per i consumatori dell'Unione.
- (8) Per quanto riguarda i prodotti sui quali l'impiego dei prodotti fitosanitari in questione non è autorizzato e per i quali non esistono tolleranze all'importazione o CXL, gli LMR dovrebbero essere fissati allo specifico limite di determinazione (LD) o all'LMR di base, conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005.
- (9) La Commissione ha consultato i laboratori di riferimento dell'Unione europea per i residui di antiparassitari in merito alla necessità di adeguare alcuni limiti di determinazione. Per quanto riguarda tutte le sostanze interessate dal presente regolamento, tali laboratori sono giunti alla conclusione che, per alcuni prodotti, l'evoluzione tecnica richiede la fissazione di specifici limiti di determinazione.
- (10) Nel contesto di una procedura di autorizzazione dell'impiego su «altra piccola frutta e bacche» di un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva spirotetrammato è stata presentata una domanda di modifica degli LMR vigenti, in conformità all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005. In conformità all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 396/2005 la domanda è stata valutata dalla Germania e la relazione di valutazione è stata trasmessa all'Autorità e alla Commissione. L'Autorità ha esaminato la relazione di valutazione e ha formulato un parere motivato ⁽⁷⁾ sugli LMR proposti. Essa ha raccomandato di aumentare gli LMR vigenti per tali prodotti. Gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello indicato dall'Autorità.

⁽⁵⁾ Autorità europea per la sicurezza alimentare; «Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for penflufen according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», *EFSA Journal* (2019); 17(10):5840.

⁽⁶⁾ Autorità europea per la sicurezza alimentare; «Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for spirotetrammato according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», *EFSA Journal* (2020); 18(1):5960.

⁽⁷⁾ Autorità europea per la sicurezza alimentare; «Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for spirotetrammat in small fruits and berries», *EFSA Journal* (2019); 17(11):5904.

- (11) In conformità all'articolo 6, paragrafi 2 e 4, del regolamento (CE) n. 396/2005, sono state presentate domande relative a tolleranze all'importazione per l'impiego del fluxapyroxad su «altri ortaggi a radice e tubero, escluse le barbabietole da zucchero» negli Stati Uniti. I richiedenti sostengono che in tali paesi gli usi autorizzati di detta sostanza su tali colture determinino residui che superano gli LMR di cui al regolamento (CE) n. 396/2005 e che sia necessario un LMR più elevato per evitare ostacoli commerciali all'importazione di tali prodotti. In conformità all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 396/2005 tali domande sono state valutate dagli Stati membri interessati e le relazioni di valutazione sono state trasmesse all'Autorità e alla Commissione. L'Autorità ha valutato le domande e le relazioni di valutazione, con particolare riguardo ai rischi per i consumatori e, se del caso, per gli animali e ha formulato pareri motivati sugli LMR proposti ⁽⁸⁾. L'Autorità ha trasmesso tali pareri ai richiedenti, alla Commissione e agli Stati membri e li ha resi disponibili al pubblico.
- (12) Per quanto riguarda tutte le domande l'Autorità ha concluso che sono state rispettate tutte le prescrizioni relative ai dati e che in base a una valutazione dell'esposizione di 27 gruppi di consumatori europei specifici, le modifiche degli LMR richieste erano accettabili dal punto di vista della sicurezza dei consumatori. Essa ha tenuto conto delle informazioni più recenti sulle proprietà tossicologiche delle sostanze. Né l'esposizione lungo tutto l'arco della vita a queste sostanze attraverso il consumo di tutti i prodotti alimentari che possono contenerle, né l'esposizione a breve termine dovuta a un elevato consumo dei prodotti in questione indicano un rischio di superamento della dose giornaliera ammissibile o della dose acuta di riferimento.
- (13) Tenuto conto dei pareri motivati dell'Autorità e dei fattori pertinenti alla materia in esame, le opportune modifiche degli LMR sono conformi alle prescrizioni dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005.
- (14) I partner commerciali dell'Unione sono stati consultati in merito ai nuovi LMR tramite l'Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state prese in considerazione.
- (15) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.
- (16) Per consentire condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo dei prodotti, il presente regolamento dovrebbe stabilire disposizioni transitorie per i prodotti ottenuti prima della modifica degli LMR e per i quali le informazioni dimostrano il mantenimento di un elevato livello di protezione dei consumatori.
- (17) Prima dell'applicazione degli LMR modificati dovrebbe essere previsto un periodo di tempo ragionevole al fine di consentire agli Stati membri, ai paesi terzi e agli operatori del settore alimentare di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dalla modifica degli LMR.
- (18) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione antecedente le modifiche introdotte dal presente regolamento, continua ad applicarsi ai prodotti che sono stati ottenuti nell'Unione o importati nell'Unione prima del 10 novembre 2021.

⁽⁸⁾ Autorità europea per la sicurezza alimentare; «Reasoned opinion on the setting of import tolerances for fluxapyroxad in certain root crops and coffee beans», *EFSA Journal* (2020); 18(1):5950.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 10 novembre 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 aprile 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono così modificati:

- 1) nell'allegato II sono aggiunte le seguenti colonne relative a fluxapyroxad, imexazol, metamitron, penflufen e spirotetrammato:

«Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari

Numero di codice	Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (*)	Fluxapyroxad (F)	Imexazol	Metamitron	Penflufen (somma di isomeri) (F)	Somma di spirotetrammato e spirotetrammato-enolo, espressi come spirotetrammato (R)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
0100000	FRUTTA FRESCA O CONGELATA; FRUTTA A GUSCIO				0,01 *	
0110000	Agrumi		0,02 *	0,01 *		0,5
0110010	Pompelmi	0,4				
0110020	Arance dolci	0,3				
0110030	Limoni	0,01 *				
0110040	Limette/lime	0,01 *				
0110050	Mandarini	0,01 *				
0110990	Altri (2)	0,01 *				
0120000	Frutta a guscio	0,04	0,05 *	0,01 *		0,5
0120010	Mandorle dolci					
0120020	Noci del Brasile					
0120030	Noci di anacardi					
0120040	Castagne e marroni					
0120050	Noci di cocco					
0120060	Nocciole					
0120070	Noci del Queensland					
0120080	Noci di pecàn					
0120090	Pinoli					
0120100	Pistacchi					
0120110	Noci comuni					
0120990	Altri (2)					

0130000	Pomacee	0,9	0,02 *			0,7
0130010	Mele			0,02		
0130020	Pere			0,02		
0130030	Cotogne			0,01 *		
0130040	Nespole			0,01 *		
0130050	Nespole del Giappone			0,01 *		
0130990	Altri (2)			0,01 *		
0140000	Drupacee		0,02 *	0,01 *		3
0140010	Albicocche	1,5				
0140020	Ciliege (dolci)	3				
0140030	Pesche	1,5				
0140040	Prugne	1,5				
0140990	Altri (2)	0,01 *				
0150000	Bacche e piccola frutta		0,02 *			
0151000	a) Uve	3		0,01 *		2
0151010	Uve da tavola					
0151020	Uve da vino					
0152000	b) Fragole	4		0,05 (+)		0,3
0153000	c) Frutti di piante arbustive	0,01 *		0,01 *		0,02 *
0153010	More di rovo					
0153020	More selvatiche					
0153030	Lamponi (rossi e gialli)					
0153990	Altri (2)					
0154000	d) Altra piccola frutta e bacche			0,01 *		1,5
0154010	Mirtilli	7				
0154020	Mirtilli giganti americani	0,01 *				
0154030	Ribes a grappoli (nero, rosso e bianco)	0,01 *				
0154040	Uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla)	0,01 *				
0154050	Rosa canina (cinorrodoni)	0,01 *				
0154060	More di gelso (nero e bianco)	0,01 *				
0154070	Azzerruoli	0,01 *				
0154080	Bacche di sambuco	0,01 *				
0154990	Altri (2)	0,01 *				

0160000	Frutta varia con			0,01 *		
0161000	a) Frutta con buccia commestibile	0,01 *	0,02 *			
0161010	Datteri					0,02 *
0161020	Fichi					0,02 *
0161030	Olive da tavola					1,5
0161040	Kumquat					0,02 *
0161050	Carambole					0,02 *
0161060	Cachi					0,4
0161070	Jambul/jambolan					0,02 *
0161990	Altri (2)					0,02 *
0162000	b) Frutti piccoli con buccia non commestibile	0,01 *	0,02 *			
0162010	Kiwi (verdi, rossi, gialli)					3
0162020	Litci					15
0162030	Frutti della passione/maracuja					0,02 *
0162040	Fichi d'India/fichi di cactus					0,02 *
0162050	Melastelle/cainette					0,02 *
0162060	Cachi di Virginia					0,02 *
0162990	Altri (2)					0,02 *
0163000	c) Frutti grandi con buccia non commestibile					
0163010	Avocado	0,01 *	0,05 *			0,4
0163020	Banane	3	0,02 *			0,4
0163030	Manghi	0,7	0,02 *			0,3
0163040	Papaie	1	0,02 *			0,4
0163050	Melograni	0,01 *	0,02 *			0,4
0163060	Cerimolia/cherimolia	0,01 *	0,02 *			0,02 *
0163070	Guaiave/guave	0,01 *	0,02 *			2
0163080	Ananas	0,01 *	0,02 *			0,15
0163090	Frutti dell'albero del pane	0,01 *	0,02 *			0,02 *
0163100	Durian	0,01 *	0,02 *			0,02 *
0163110	Anona/graviola/guanabana	0,01 *	0,02 *			0,02 *
0163990	Altri (2)	0,01 *	0,02 *			0,02 *
0200000	ORTAGGI FRESCHI O CONGELATI		0,02 *			
0210000	Ortaggi a radice e tubero			0,01 *	0,01 *	
0211000	a) Patate	0,3 (+)				0,8

0212000	b) Ortaggi a radice e tubero tropicali	0,2 (+)				0,02 *
0212010	Radici di cassava/manioca					
0212020	Patate dolci					
0212030	Ignami					
0212040	Maranta/arrow root					
0212990	Altri (2)					
0213000	c) Altri ortaggi a radice e tubero, eccetto le barbabietole da zucchero	0,9 (+)				0,07
0213010	Bietole					
0213020	Carote					
0213030	Sedano rapa					
0213040	Barbaforte/rafano/cren					
0213050	Topinambur					
0213060	Pastinaca					
0213070	Prezzemolo a grossa radice/ prezzemolo di Amburgo					
0213080	Ravanelli					
0213090	Salsefrica					
0213100	Rutabaga					
0213110	Rape					
0213990	Altri (2)					
0220000	Ortaggi a bulbo	(+)		0,01 *	0,01 *	
0220010	Aglione	0,2				0,3
0220020	Cipolle	0,2				0,4
0220030	Scalogni	0,2				0,3
0220040	Cipolline/cipolle verdi e cipollette	0,7				0,02 *
0220990	Altri (2)	0,01 *				0,02 *
0230000	Ortaggi a frutto			0,01 *	0,01 *	
0231000	a) Solanacee e malvacee	0,6				1
0231010	Pomodori					
0231020	Peperoni					
0231030	Melanzane					
0231040	Gombi					
0231990	Altri (2)					

0232000	b) Cucurbitacee con buccia commestibile	0,2				0,2
0232010	Cetrioli					
0232020	Cetriolini					
0232030	Zucchine					
0232990	Altri (2)					
0233000	c) Cucurbitacee con buccia non commestibile	0,15				0,2
0233010	Meloni					
0233020	Zucche					
0233030	Cocomeri/angurie					
0233990	Altri (2)					
0234000	d) Mais dolce	0,15				1,5
0239000	e) Altri ortaggi a frutto	0,01 *				0,02 *
0240000	Cavoli (escluse le radici di brassica e i prodotti baby leaf di brassica)	(+)		0,01 *	0,01 *	
0241000	a) Cavoli a infiorescenza					1
0241010	Cavoli broccoli	2				
0241020	Cavolfiori	0,2				
0241990	Altri (2)	0,01 *				
0242000	b) Cavoli a testa					
0242010	Cavoletti di Bruxelles	0,4				0,3 (+)
0242020	Cavoli cappucci	0,5				2
0242990	Altri (2)	0,01 *				0,02 *
0243000	c) Cavoli a foglia					7
0243010	Cavoli cinesi/pe-tsai	4				
0243020	Cavoli ricci	0,15				
0243990	Altri (2)	0,01 *				
0244000	d) Cavoli rapa	0,15				1,5 (+)
0250000	Ortaggi a foglia, erbe fresche e fiori commestibili					
0251000	a) Lattughe e insalate	4 (+)			0,01 *	7
0251010	Dolcetta/valerianella/gallinella			0,01 *		
0251020	Lattughe			0,01 *		
0251030	Scarola/indivia a foglie larghe			0,01 *		
0251040	Crescione e altri germogli e gemme			0,01 *		
0251050	Barbarea			0,01 *		

0251060	Rucola			0,03 (+)		
0251070	Senape juncea			0,01 *		
0251080	Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee)			0,03 (+)		
0251990	Altri (2)			0,01 *		
0252000	b) Foglie di spinaci e simili	3 (+)		(+)	0,01 *	7
0252010	Spinaci			0,08		
0252020	Portulaca/porcellana			0,03		
0252030	Bietole da foglia e da costa			0,08		
0252990	Altri (2)			0,01 *		
0253000	c) Foglie di vite e foglie di specie simili	0,01 *		0,01 *	0,01 *	0,02 *
0254000	d) Crescione acquatico	0,01 *		0,01 *	0,01 *	7
0255000	e) Cicoria Witloof/cicoria belga	6 (+)		0,01 *	0,01 *	0,03
0256000	f) Erbe fresche e fiori commestibili	3 (+)			0,02 *	4
0256010	Cerfoglio			0,01 *		
0256020	Erba cipollina			0,01 *		
0256030	Foglie di sedano			0,01 *		
0256040	Prezzemolo			0,01 *		
0256050	Salvia			0,01 *		
0256060	Rosmarino			0,01 *		
0256070	Timo			0,15		
0256080	Basilico e fiori commestibili			0,01 *		
0256090	Foglie di alloro/lauro			0,01 *		
0256100	Dragoncello			0,01 *		
0256990	Altri (2)			0,01 *		
0260000	Legumi			0,01 *	0,01 *	
0260010	Fagioli (con baccello)	2				2
0260020	Fagioli (senza baccello)	0,09				1,5
0260030	Piselli (con baccello)	2				2
0260040	Piselli (senza baccello)	0,3				1,5
0260050	Lenticchie	0,01 *				1,5
0260990	Altri (2)	0,01 *				0,02 *
0270000	Ortaggi a stelo			0,01 *	0,01 *	
0270010	Asparagi	0,01 *				0,02 *
0270020	Cardi	9 (+)				0,02 *
0270030	Sedani	9 (+)				4
0270040	Finocchi dolci/finocchini/finocchi di Firenze	9 (+)				4

0270050	Carciofi	0,4 (+)				1
0270060	Porri	0,7 (+)				0,02 *
0270070	Rabarbaro	9 (+)				4
0270080	Germogli di bambù	0,01 *				0,02 *
0270090	Cuori di palma	0,01 *				0,02 *
0270990	Altri (2)	0,01 *				0,02 *
0280000	Funghi, muschi e licheni	0,01 *		0,01 *	0,01 *	0,02 *
0280010	Funghi coltivati					
0280020	Funghi selvatici					
0280990	Muschi e licheni					
0290000	Alghe e organismi procarioti	0,01 *		0,01 *	0,01 *	0,02 *
0300000	LEGUMI SECCHI	(+)	0,02 *	0,01 *	0,01 *	2
0300010	Fagioli	0,3				
0300020	Lenticchie	0,4				
0300030	Piselli	0,4				
0300040	Lupini/semi di lupini	0,2				
0300990	Altri (2)	0,01 *				
0400000	SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI		0,05 *	0,01 *	0,01 *	
0401000	Semi oleaginosi					
0401010	Semi di lino	0,9				0,02 *
0401020	Semi di arachide	0,01 *				0,02 *
0401030	Semi di papavero	0,9				0,02 *
0401040	Semi di sesamo	0,9				0,02 *
0401050	Semi di girasole	0,9				0,02 *
0401060	Semi di colza	0,9				0,02 *
0401070	Semi di soia	0,15				4
0401080	Semi di senape	0,9				0,02 *
0401090	Semi di cotone	0,5				0,4
0401100	Semi di zucca	0,9				0,02 *
0401110	Semi di cartamo	0,9				0,02 *
0401120	Semi di borragine	0,9				0,02 *
0401130	Semi di camelina/dorella	0,9				0,02 *
0401140	Semi di canapa	0,9				0,02 *
0401150	Semi di ricino	0,9				0,02 *
0401990	Altri (2)	0,01 *				0,02 *

0402000	Frutti oleaginosi					
0402010	Olive da olio	0,01 *				1,5
0402020	Semi di palma	0,01 *				0,02 *
0402030	Frutti di palma	0,8				0,02 *
0402040	Capoc	0,8				0,02 *
0402990	Altri (2)	0,01 *				0,02 *
0500000	CEREALI	(+)	0,02 *	0,01 *	0,01 *	0,02 *
0500010	Orzo	3				
0500020	Grano saraceno e altri pseudo-cereali	0,01 *				
0500030	Mais/granturco	0,01 *				
0500040	Miglio	0,01 *				
0500050	Avena	3				
0500060	Riso	5				
0500070	Segale	0,4				
0500080	Sorgo	0,8				
0500090	Frumento	0,4				
0500990	Altri (2)	0,01 *				
0600000	TÈ, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE E CARRUBE		0,1 *		0,05 *	
0610000	Tè	0,05 *		0,05 *		0,1 *
0620000	Chicchi di caffè	0,2		0,05 *		0,1 *
0630000	Infusioni di erbe da					
0631000	a) Fiori	0,05 *		0,05 *		0,1 *
0631010	Camomilla					
0631020	Ibisco/rosella					
0631030	Rosa					
0631040	Gelsomino					
0631050	Tiglio					
0631990	Altri (2)					
0632000	b) Foglie ed erbe	30 (+)		0,15 (+)		50
0632010	Fragola					
0632020	Rooibos					
0632030	Mate					
0632990	Altri (2)					

0633000	c) Radici	2 (+)		0,05 (+)		0,1 *
0633010	Valeriana					
0633020	Ginseng					
0633990	Altri (2)					
0639000	d) Altre parti della pianta	0,05 *		0,05 *		0,1 *
0640000	Semi di cacao	0,05 *		0,05 *		0,1 *
0650000	Carrube/pane di san Giovanni	0,05 *		0,05 *		0,1 *
0700000	LUPPOLO	0,05 *	0,1 *	0,05 *	0,05 *	15
0800000	SPEZIE					
0810000	Semi	0,05 *	0,1 *	0,05 (+)	0,05 *	0,1 *
0810010	Anice verde					
0810020	Grano nero/cumino nero					
0810030	Sedano					
0810040	Coriandolo					
0810050	Cumino					
0810060	Aneto					
0810070	Finocchio					
0810080	Fieno greco					
0810090	Noce moscata					
0810990	Altri (2)					
0820000	Frutta	0,05 *	0,1 *	0,05 (+)	0,05 *	0,1 *
0820010	Pimenti (della Giamaica)/pepe garofanato					
0820020	Pepe di Sichuan					
0820030	Carvi					
0820040	Cardamomo					
0820050	Bacche di ginepro					
0820060	Pepe (nero, verde e bianco)					
0820070	Vaniglia					
0820080	Tamarindo					
0820990	Altri (2)					
0830000	Spezie da corteccia	0,05 *	0,1 *	0,05 *	0,05 *	0,1 *
0830010	Cannella					
0830990	Altri (2)					

0840000	Spezie da radici e rizomi					
0840010	Liquirizia	0,05 *	0,1 *	0,05 *	0,05 *	0,1 *
0840020	Zenzero (10)					
0840030	Curcuma	0,05 *	0,1 *	0,05 *	0,05 *	0,1 *
0840040	Barbaforte/rafano/cren (11)					
0840990	Altri (2)	0,05 *	0,1 *	0,05 *	0,05 *	0,1 *
0850000	Spezie da boccioli	0,05 *	0,1 *	0,05 *	0,05 *	0,1 *
0850010	Chiodi di garofano					
0850020	Capperi					
0850990	Altri (2)					
0860000	Spezie da pistilli di fiori	0,05 *	0,1 *	0,05 *	0,05 *	0,1 *
0860010	Zafferano					
0860990	Altri (2)					
0870000	Spezie da arilli	0,05 *	0,1 *	0,05 *	0,05 *	0,1 *
0870010	Macis					
0870990	Altri (2)					
0900000	PIANTE DA ZUCCHERO	(+)	0,02 *	0,01 *	0,01 *	
0900010	Barbabietole da zucchero	0,4				0,02 *
0900020	Canne da zucchero	3				0,02 *
0900030	Radici di cicoria	0,3				0,07
0900990	Altri (2)	0,01 *				0,02 *
1000000	PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE - ANIMALI TERRESTRI					
1010000	Prodotti ottenuti da			0,01 *	0,01 *	
1011000	a) Suini					
1011010	Muscolo	0,015	0,02 *			0,05
1011020	Grasso	0,2	0,01 *			0,02 *
1011030	Fegato	0,1	0,02 *			0,7
1011040	Rene	0,1	0,01 *			0,7
1011050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,2	0,02 *			0,7
1011990	Altri (2)	0,01 *	0,02 *			0,02 *
1012000	b) Bovini					
1012010	Muscolo	0,015	0,02 *			0,05
1012020	Grasso	0,2	0,01 *			0,02 *
1012030	Fegato	0,1	0,02 *			0,7
1012040	Rene	0,1	0,01 *			0,7

1012050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,2	0,02 *			0,7
1012990	Altri (2)	0,01 *	0,02 *			0,02 *
1013000	c) Ovini					
1013010	Muscolo	0,015	0,02 *			0,05
1013020	Grasso	0,2	0,01 *			0,02 *
1013030	Fegato	0,1	0,02 *			0,7
1013040	Rene	0,1	0,01 *			0,7
1013050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,2	0,02 *			0,7
1013990	Altri (2)	0,01 *	0,02 *			0,02 *
1014000	d) Caprini					
1014010	Muscolo	0,015	0,02 *			0,05
1014020	Grasso	0,2	0,01 *			0,02 *
1014030	Fegato	0,1	0,02 *			0,7
1014040	Rene	0,1	0,01 *			0,7
1014050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,2	0,02 *			0,7
1014990	Altri (2)	0,01 *	0,02 *			0,02 *
1015000	e) Equidi					
1015010	Muscolo	0,015	0,02 *			0,05
1015020	Grasso	0,2	0,01 *			0,02 *
1015030	Fegato	0,1	0,02 *			0,7
1015040	Rene	0,1	0,01 *			0,7
1015050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,2	0,02 *			0,7
1015990	Altri (2)	0,01 *	0,02 *			0,02 *
1016000	f) Pollame					0,02 *
1016010	Muscolo	0,02	0,02 *			
1016020	Grasso	0,05	0,01 *			
1016030	Fegato	0,02	0,02 *			
1016040	Rene	0,01 *	0,01 *			
1016050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,05	0,02 *			
1016990	Altri (2)	0,01 *	0,02 *			
1017000	g) Altri animali terrestri d'allevamento					
1017010	Muscolo	0,015	0,02 *			0,05
1017020	Grasso	0,2	0,01 *			0,02 *

1017030	Fegato	0,1	0,02 *			0,7
1017040	Rene	0,1	0,01 *			0,7
1017050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,2	0,02 *			0,7
1017990	Altri (2)	0,01 *	0,02 *			0,02 *
1020000	Latte	0,02	0,01 *	0,01 *	0,01 *	0,01 *
1020010	Bovini					
1020020	Ovini					
1020030	Caprini					
1020040	Equini					
1020990	Altri (2)					
1030000	Uova di volatili	0,02	0,02 *	0,01 *	0,01 *	0,01 *
1030010	Galline					
1030020	Anatre					
1030030	Oche					
1030040	Quaglie					
1030990	Altri (2)					
1040000	Miele e altri prodotti dell'apicoltura (7)	0,05 *	0,05 *	0,05 *	0,05 *	0,05 *
1050000	Anfibi e rettili	0,01 *	0,02 *	0,01 *	0,01 *	0,02 *
1060000	Animali invertebrati terrestri	0,01 *	0,02 *	0,01 *	0,01 *	0,02 *
1070000	Animali vertebrati terrestri selvatici	0,01 *	0,02 *	0,01 *	0,01 *	0,02 *
1100000	PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE - PESCI, PRODOTTI ITTICI E ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI D'ACQUA MARINA E D'ACQUA DOLCE (8)					
1200000	PRODOTTI O LORO PARTI DESTINATI ESCLUSIVAMENTE ALLA PRODUZIONE DI MANGIMI (8)					
1300000	PRODOTTI ALIMENTARI TRASFORMATI (9)					

* Limite di determinazione analitica

(^e) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR fare riferimento all'allegato I.

Fluxapyroxad (F)

(F) Liposolubile

(+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai residui sulle colture a rotazione. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 20 aprile 2023 oppure, se non presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0211000 a) Patate
0212000 b) Ortaggi a radice e tubero tropicali
0212010 Radici di cassava/manioca
0212020 Patate dolci
0212030 Ignami
0212040 Maranta/arrow root
0212990 Altri (2)
0213000 c) Altri ortaggi a radice e tubero, escluse le barbabietole da zucchero
0213010 Bietole
0213020 Carote
0213030 Sedano rapa
0213040 Barbaforte/rafano/cren
0213050 Topinambur
0213060 Pastinaca
0213070 Prezzemolo a grossa radice/prezzemolo di Amburgo
0213080 Ravanelli
0213090 Salsefrica
0213100 Rutabaga
0213110 Rape
0213990 Altri (2)
0220000 Ortaggi a bulbo

- (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui e ai residui sulle colture a rotazione. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 20 aprile 2023 oppure, se non presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0220010 Aglio
0220020 Cipolle
0220030 Scalogni

- (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai residui sulle colture a rotazione. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 20 aprile 2023 oppure, se non presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0220040 Cipolline/cipolle verdi e cipollette
0220990 Altri (2)
0240000 Cavoli (escluse le radici di brassica e i prodotti baby leaf di brassica)
0241000 a) Cavoli a infiorescenza
0241010 Cavoli broccoli
0241020 Cavolfiori
0241990 Altri (2)
0242000 b) Cavoli a testa
0242010 Cavoletti di Bruxelles
0242020 Cavoli cappucci
0242990 Altri (2)
0243000 c) Cavoli a foglia
0243010 Cavoli cinesi/pe-tsai
0243020 Cavoli ricci
0243990 Altri (2)
0244000 d) Cavoli rapa
0251000 a) Lattughe e insalate
0251010 Dolcetta/valerianella/gallinella
0251020 Lattughe
0251030 Scarola/indivia a foglie larghe
0251040 Crescione e altri germogli e gemme
0251050 Barbarea
0251060 Rucola
0251070 Senape juncea
0251080 Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee)
0251990 Altri (2)
0252000 b) Foglie di spinaci e simili
0252010 Spinaci
0252020 Portulaca/porcellana
0252030 Bietole da foglia e da costa

0252990 Altri (2)
0255000 e) Cicoria Witloof/cicoria belga
0256000 f) Erbe fresche e fiori commestibili
0256010 Cerfoglio
0256020 Erba cipollina
0256030 Foglie di sedano
0256040 Prezzemolo
0256050 Salvia
0256060 Rosmarino
0256070 Timo
0256080 Basilico e fiori commestibili
0256090 Foglie di alloro/lauro
0256100 Dragoncello
0256990 Altri (2)
0270020 Cardì
0270030 Sedani
0270040 Finocchi dolci/finocchini/finocchi di Firenze
0270050 Carciofi
0270060 Porri
0270070 Rabarbaro
0300000 LEGUMI SECCHI
0300010 Fagioli
0300020 Lenticchie
0300030 Piselli
0300040 Lupini/semi di lupini
0300990 Altri (2)
0500000 CEREALI
0500010 Orzo
0500020 Grano saraceno e altri pseudo-cereali
0500030 Mais/granturco
0500040 Miglio
0500050 Avena
0500060 Riso
0500070 Segale
0500080 Sorgo
0500090 Frumento
0500990 Altri (2)

- (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi e ai residui sulle colture a rotazione. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 20 aprile 2023 oppure, se non presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0632000 b) Foglie ed erbe
0632010 Fragola
0632020 Rooibos
0632030 Mate
0632990 Altri (2)
0633000 c) Radici
0633010 Valeriana
0633020 Ginseng
0633990 Altri (2)

- (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai residui sulle colture a rotazione. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 20 aprile 2023 oppure, se non presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0900000 PIANTE DA ZUCCHERO
0900010 Barbabietole da zucchero
0900020 Canne da zucchero
0900030 Radici di cicoria
0900990 Altri (2)

Metamitron

- (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi, alle sperimentazioni sui residui e alla stabilità all'immagazzinamento. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 20 aprile 2023 oppure, se non presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0152000 b) Fragole

- (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative al metabolismo delle colture. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 20 aprile 2023 oppure, se non presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0251060 Rucola**0251080 Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee)****0252000 b) Foglie di spinaci e simili****0252010 Spinaci****0252020 Portulaca/porcellana****0252030 Bietole da foglia e da costa****0252990 Altri (2)**

- (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi, al metabolismo delle colture e alla stabilità all'immagazzinamento. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 20 aprile 2023 oppure, se non presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0632000 b) Foglie ed erbe**0632010 Fragola****0632020 Rooibos****0632030 Mate****0632990 Altri (2)****0633000 c) Radici****0633010 Valeriana****0633020 Ginseng****0633990 Altri (2)**

- (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui, ai metodi di analisi e alla stabilità all'immagazzinamento. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 20 aprile 2023 oppure, se non presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0810000 Semi**0810010 Anice verde****0810020 Grano nero/cumino nero****0810030 Sedano****0810040 Coriandolo****0810050 Cumino****0810060 Aneto****0810070 Finocchio****0810080 Fieno greco****0810090 Noce moscata****0810990 Altri (2)****0820000 Frutta****0820010 Pimenti (della Giamaica)/pepe garofanato****0820020 Pepe di Sichuan****0820030 Carvi****0820040 Cardamomo****0820050 Bacche di ginepro****0820060 Pepe (nero, verde e bianco)****0820070 Vaniglia****0820080 Tamarindo****0820990 Altri (2)**

Penflufen (somma di isomeri) (F)

(F) Liposolubile

Somma di spirotetrammato e spirotetrammato-enolo, espressi come spirotetrammato (R)

(R) = La definizione del residuo è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitari e numeri di codice:
Spirotetrammato - codice 1000000 eccetto 1040000: spirotetrammato-enolo espresso come spirotetrammato

(+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 20 aprile 2023 oppure, se non presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0242010 **Cavoletti di Bruxelles**

0244000 **d) Cavoli rapa**

0244000 **d) Cavoli rapa»**

2) nell'allegato III, parte A, le colonne relative a fluxapyroxad, imexazol, metamitron, e spirotetrammato sono soppresse.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/645 DELLA COMMISSIONE**del 15 aprile 2021****che modifica l'allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010 per quanto riguarda l'elenco dei paesi terzi o di parti dei medesimi da cui è autorizzata l'introduzione nell'Unione europea di partite di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, frase introduttiva, l'articolo 8, paragrafi 1 e 4, e l'articolo 9, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 605/2010 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e i requisiti di certificazione per l'introduzione nell'Unione di partite di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro e l'elenco dei paesi terzi da cui è autorizzata l'introduzione nell'Unione di tali partite.
- (2) L'allegato I di tale regolamento stabilisce un elenco dei paesi terzi o di parti dei medesimi autorizzati per l'introduzione nell'Unione di partite di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro e indica il tipo di trattamento termico prescritto per tali prodotti.
- (3) La procedura per autorizzare la Moldova ad esportare latte e prodotti a base di latte nell'Unione è in corso e sarà completata a tempo debito. Nel frattempo la Moldova ha presentato una richiesta di autorizzazione per il transito attraverso l'Unione di gelati, che sono considerati prodotti composti non a lunga conservazione contenenti prodotti a base di latte. Al fine di ottenere tale autorizzazione, la Moldova ha chiesto di essere inserita nella colonna C dell'allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010 come paese terzo il cui latte crudo e i cui prodotti a base di latte sono stati sottoposti al trattamento prescritto da tale regolamento (trattamento «C») per attenuare il rischio di diffusione dell'afte epizootica attraverso i prodotti a base di latte.
- (4) Viste le garanzie fornite dalle autorità competenti moldove sulla corretta applicazione del trattamento «C» ai prodotti del latte contenuti nei prodotti composti, è opportuno inserire la Moldova nella colonna «C» dell'allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010.
- (5) Tale aggiunta nella colonna C dell'allegato I non dovrebbe pregiudicare gli obblighi derivanti da altre disposizioni della normativa dell'Unione concernenti le importazioni nell'Unione e l'immissione sul suo mercato di prodotti di origine animale, in particolare quelle relative all'inserimento degli stabilimenti negli elenchi a norma dell'articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2019/625 della Commissione ⁽³⁾.
- (6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 605/2010.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

⁽¹⁾ GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 605/2010 della Commissione, del 2 luglio 2010, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l'introduzione nell'Unione europea di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro destinati al consumo umano (GU L 175 del 10.7.2010, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento delegato (UE) 2019/625 della Commissione, del 4 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di partite di determinati animali e merci destinati al consumo umano (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 18).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nella tabella di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010, dopo la voce «MA-Marocco» è inserita la voce seguente:

«MD	Moldova	0	0	+
-----	---------	---	---	---

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 aprile 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/646 DELLA COMMISSIONE**del 19 aprile 2021****recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda procedure e specifiche tecniche uniformi per l'omologazione di veicoli a motore relativamente ai loro sistemi di emergenza di mantenimento della corsia (ELKS)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti di omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché di sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli, per quanto riguarda la loro sicurezza generale e la protezione degli occupanti dei veicoli e degli altri utenti vulnerabili della strada, che modifica il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti (CE) n. 78/2009, (CE) n. 79/2009 e (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 631/2009, (UE) n. 406/2010, (UE) n. 672/2010, (UE) n. 1003/2010, (UE) n. 1005/2010, (UE) n. 1008/2010, (UE) n. 1009/2010, (UE) n. 19/2011, (UE) n. 109/2011, (UE) n. 458/2011, (UE) n. 65/2012, (UE) n. 130/2012, (UE) n. 347/2012, (UE) n. 351/2012, (UE) n. 1230/2012 e (UE) 2015/166 della Commissione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 6, in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/2144 prescrive che le autovetture e i veicoli commerciali leggeri siano dotati di sistemi di emergenza di mantenimento della corsia. È necessario stabilire norme per quanto riguarda procedure e specifiche tecniche uniformi per l'omologazione di veicoli a motore relativamente ai loro sistemi di emergenza di mantenimento della corsia.
- (2) Le procedure di omologazione di cui al regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ si applicano all'omologazione dei veicoli a motore relativamente ai sistemi di emergenza di mantenimento della corsia. Per consentire un approccio coerente relativamente alle informazioni da indicare nella scheda informativa di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2018/858, è opportuno specificare ulteriormente nel presente regolamento le informazioni pertinenti per il sistema di emergenza di mantenimento della corsia.
- (3) Il certificato di omologazione UE di cui all'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/858, da rilasciare per i sistemi di emergenza di mantenimento della corsia, dovrebbe basarsi sul modello corrispondente di cui all'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2020/683 della Commissione ⁽³⁾. L'addendum del certificato di omologazione dovrebbe tuttavia contenere le informazioni specifiche relative ai sistemi di emergenza di mantenimento della corsia quali definiti nel presente regolamento, pertanto il modello del certificato di omologazione integrato dall'addendum dovrebbe essere definito nel presente regolamento.
- (4) In conformità alla nota 6 della tabella di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2019/2144, l'applicazione dell'obbligo di installare un sistema di emergenza di mantenimento della corsia è posticipata di due anni nel caso dei veicoli a motore con sistemi sterzanti idraulici servoassistiti. Durante tale periodo detti veicoli dovrebbero essere dotati di un sistema di avviso di deviazione dalla corsia conforme alle prescrizioni del presente regolamento.

⁽¹⁾ GU L 325 del 16.12.2019, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE (GU L 151 del 14.6.2018, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/683 della Commissione, del 15 aprile 2020, che attua il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni amministrative per l'omologazione e la vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli (GU L 163 del 26.5.2020, pag. 1).

- (5) Il sistema di emergenza di mantenimento della corsia è un sistema di assistenza al conducente che dovrebbe avvisare il conducente e correggere la traiettoria solo quando il conducente abbandona la corsia in modo non intenzionale.
- (6) Secondo la legislazione nazionale sulla circolazione stradale ai conducenti è consentito attraversare le strisce discontinue di delimitazione della corsia e per le tecnologie attualmente disponibili è particolarmente difficile determinare se l'attraversamento di tali strisce discontinue da parte del conducente sia intenzionale o meno. Al fine di evitare interventi non necessari del sistema di emergenza di mantenimento della corsia, che potrebbero indurre il conducente a disattivarlo, perdendo quindi potenziali benefici in termini di sicurezza, il sistema di emergenza di mantenimento della corsia dovrebbe solo avvisare il conducente e non correggere la traiettoria del veicolo quando questo attraversa le strisce discontinue di delimitazione della corsia.
- (7) Le tecnologie attualmente disponibili per i sistemi di emergenza di mantenimento della corsia si basano sul rilevamento delle strisce di delimitazione della corsia; in assenza di tali strisce, il funzionamento di tali sistemi non può essere garantito. Per questo motivo i sistemi di emergenza di mantenimento della corsia non dovrebbero funzionare in assenza delle strisce di delimitazione della corsia.
- (8) Data la complessità del sistema o dei sistemi di comando elettronico collegati ai sistemi di emergenza di mantenimento della corsia, è necessario che le prove previste dal presente regolamento siano integrate da una documentazione che dimostri la progettazione e le misure di convalida adottate dal fabbricante al fine di garantire che il sistema di emergenza di mantenimento della corsia funzioni in condizioni di sicurezza in varie situazioni. È opportuno definire in questo regolamento la documentazione pertinente che il fabbricante è tenuto a fornire e le procedure per la verifica di tale documentazione da parte delle autorità di omologazione o dei servizi tecnici.
- (9) Poiché il regolamento (UE) 2019/2144 si applica a decorrere dal 6 luglio 2022, il presente regolamento dovrebbe applicarsi dalla stessa data.
- (10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato tecnico - Veicoli a motore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Disposizioni amministrative e specifiche tecniche per l'omologazione di veicoli a motore relativamente ai loro sistemi di emergenza di mantenimento della corsia

1. La scheda informativa, presentata a norma dell'articolo 24, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2018/858 insieme alla domanda di omologazione di un tipo di veicolo relativamente al sistema di emergenza di mantenimento della corsia, contiene le informazioni pertinenti per tale sistema quali indicate nell'allegato I, parte 1.
2. L'omologazione di veicoli a motore relativamente ai sistemi di emergenza di mantenimento della corsia è soggetta alle specifiche tecniche di cui all'allegato I, parte 2.
3. Nel caso dei veicoli a motore con sistemi sterzanti idraulici servoassistiti dotati di sistemi di avviso di deviazione dalla corsia anziché di sistemi di emergenza di mantenimento della corsia, come previsto all'articolo 3, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2019/2144, tali sistemi di avviso di deviazione dalla corsia sono conformi alle specifiche tecniche pertinenti di cui all'allegato I, parte 2.
4. Il certificato di omologazione UE per un tipo di veicolo relativamente al sistema di emergenza di mantenimento della corsia, di cui all'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/858, è redatto in conformità all'allegato I, parte 3.

Articolo 2

Audit di sicurezza

Le procedure per la verifica, da parte delle autorità di omologazione o dei servizi tecnici, degli aspetti di sicurezza dei sistemi di comando elettronico collegati ai sistemi di emergenza di mantenimento della corsia e per la valutazione della documentazione tecnica fornita dai fabbricanti sono stabilite nell'allegato II.

*Articolo 3***Entrata in vigore e applicazione**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 6 luglio 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO I

PARTE 1

Scheda informativa per l'omologazione UE dei veicoli relativamente ai loro sistemi di emergenza di mantenimento della corsia**MODELLO**

Scheda informativa n. ... relativa all'omologazione UE di un tipo di veicolo relativamente al sistema di emergenza di mantenimento della corsia.

Le seguenti informazioni devono essere fornite in triplice copia e devono comprendere un indice. I disegni o le immagini devono essere forniti in scala adeguata ed essere sufficientemente dettagliati, in formato A4 o in un pieghevole di tale formato. Eventuali fotografie devono essere sufficientemente dettagliate.

Se i sistemi di cui alla presente scheda informativa sono dotati di controllo elettronico, devono essere fornite informazioni sulle relative prestazioni.

- 0. DATI GENERALI
 - 0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore):
 - 0.2. Tipo:
 - 0.2.1. Eventuali denominazioni commerciali:
 - 0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo/sul componente/sull'entità tecnica indipendente:
 - 0.3.1. Posizione dell'eventuale marcatura:
 - 0.4. Categoria del veicolo:
 - 0.5. Denominazione e indirizzo del costruttore:
 - 0.8. Denominazione/i e indirizzo/i dello/degli stabilimento/i di montaggio:
 - 0.9. Nome e indirizzo dell'eventuale rappresentante del costruttore:
- 1. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE GENERALI
 - 1.1. Fotografie e/o disegni di un veicolo/un componente/un'entità tecnica indipendente rappresentativo/a:
 - 1.8. Lato di guida: destro/sinistro
- 2. MASSE E DIMENSIONI
(in kg e mm) (eventualmente fare riferimento ai disegni)
 - 2.6. Massa in ordine di marcia
 - a) Massima e minima per ogni variante:
 - b) Massa di ciascuna versione (deve essere fornita una matrice):
- 4. TRASMISSIONE
 - 4.5. Cambio
 - 4.5.1. Tipo: manuale/automatico/continuo/a rapporto fisso/automatizzato/altro/mozzo con cambio interno

4.7. Velocità massima di progetto del veicolo (in km/h):

6.6.1. Combinazione o combinazioni ruote-pneumatici

6.6.1.1. Assi

6.6.1.1.1. Asse 1:

6.6.1.1.1.1. Designazione della misura dello pneumatico	6.6.1.1.1.2. Indice della capacità di carico	6.6.1.1.1.3. Simbolo della categoria di velocità	6.6.1.1.1.4. Dimensioni del cerchio	6.6.1.1.1.5. Offset della ruota	6.6.1.1.1.6. Coefficiente di resistenza al rotolamento (RRC)

6.6.1.1.2. Asse 2:

6.6.1.1.2.1. Designazione della misura dello pneumatico	6.6.1.1.2.2. Indice della capacità di carico	6.6.1.1.2.3. Simbolo della categoria di velocità	6.6.1.1.2.4. Dimensioni del cerchio	6.6.1.1.2.5. Offset della ruota	6.6.1.1.2.6. Coefficiente di resistenza al rotolamento (RRC)

ecc.

6.6.1.2. Eventuale ruota di scorta:

7.4. Sistema di emergenza di mantenimento della corsia (*Emergency lane-keeping system*; ELKS)

7.4.1. Descrizione tecnica o disegni del dispositivo:

7.4.2. Dispositivi di disattivazione manuale dell'ELKS:

7.4.3. Descrizione dell'eventuale disattivazione automatica:

7.4.4. Descrizione dell'eventuale inibizione automatica:

7.5. Sistema di avviso di deviazione dalla corsia (*Lane Departure Warning System*; LDWS)

7.5.1. Intervallo di velocità dell'LDWS:

7.5.2. Descrizione tecnica o disegni dell'LDWS:

7.6. Funzione correttiva di controllo della direzione (*Corrective Directional Control Function*; CDCF)

7.6.1. Intervallo di velocità del CDCF:

7.6.2. Descrizione tecnica e disegno dell'impianto (in particolare se l'impianto utilizza lo sterzo o il freno):

Nota esplicativa

La presente scheda informativa comprende le informazioni pertinenti per il sistema di emergenza di mantenimento della corsia e deve essere compilata conformemente al modello di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2020/683 della Commissione.

PARTE 2

Specifiche tecniche

1. Definizioni

Ai fini degli allegati si applicano le seguenti definizioni:

- 1.1. «tipo di veicolo relativamente al suo sistema di emergenza di mantenimento della corsia»: una categoria di veicoli che non differiscono in aspetti essenziali quali:
 - (1) le caratteristiche del veicolo che influiscono in modo significativo sulle prestazioni del sistema di emergenza di mantenimento della corsia;
 - (2) il tipo e le caratteristiche progettuali del sistema di emergenza di mantenimento della corsia;
- 1.2. «funzione correttiva di controllo della direzione (CDCF)»: funzione di comando nell'ambito di un sistema di controllo elettronico per effetto della quale, per un periodo limitato, si possono verificare modifiche dell'angolo di sterzata di una o più ruote e/o la frenatura di singole ruote in seguito alla valutazione automatica di segnali generati a bordo del veicolo, eventualmente integrati da dati generati esternamente, al fine di correggere la deviazione dalla corsia (per esempio per evitare che il veicolo superi la striscia di delimitazione della corsia ed esca dalla carreggiata);
- 1.3. «veicolo di prova»: il veicolo sottoposto a prova;
- 1.4. «distanza dalla striscia di delimitazione della corsia (DTLM)»: distanza laterale residua (perpendicolare alla striscia di delimitazione della corsia) tra il bordo interno della striscia e il bordo più esterno dello pneumatico prima che il veicolo di prova superi il lato interno della striscia di delimitazione della corsia;
- 1.5. «strada piana»: strada con pendenza inferiore all'1 % in direzione longitudinale e, per quanto riguarda la direzione laterale, inferiore al 2 % per metà della larghezza della corsia su entrambi i lati della mezzeria e inferiore al 3 % per la metà esterna della corsia;
- 1.6. «strada asciutta»: strada con un coefficiente della forza frenante massima nominale di 0,9;
- 1.7. «sistema»: il sistema di controllo elettronico e i sistemi complessi di controllo elettronico che consentono la trasmissione del comando del sistema di emergenza di mantenimento della corsia, o che ne fanno parte, compresi i collegamenti di trasmissione da o verso altri sistemi del veicolo che intervengono sul sistema di emergenza di mantenimento della corsia;
- 1.8. «unità»: le suddivisioni più piccole dei componenti del sistema che saranno prese in considerazione, dal momento che tali combinazioni di componenti saranno considerate entità singole ai fini della loro identificazione, analisi o sostituzione;
- 1.9. «collegamenti di trasmissione»: qualsiasi apparecchiatura elettrica, meccanica, pneumatica o idraulica utilizzata per collegare tra loro unità distribuite ai fini della trasmissione di segnali e dati operativi o della fornitura di energia;
- 1.10. «sistema di controllo elettronico»: combinazione di unità progettate per cooperare al fine di assicurare una funzione di controllo del veicolo mediante elaborazione elettronica dei dati;
- 1.11. «sistema complesso di controllo elettronico del veicolo»: sistema di controllo elettronico nel quale una funzione controllata da un sistema elettronico o dal conducente può essere annullata da una funzione/un sistema di controllo elettronico di livello superiore (prioritaria), che diventa così parte del sistema complesso, così come qualsiasi passaggio al controllo manuale del sistema, compresi i collegamenti di trasmissione da e verso i sistemi/le funzioni prioritarie che esulano dall'ambito di applicazione del presente regolamento;
- 1.12. «strategia di controllo»: strategia volta a garantire un funzionamento corretto e sicuro della funzione o delle funzioni di un sistema di controllo elettronico in risposta a una serie specifica di fattori ambientali e/o operativi (quali le condizioni del fondo stradale, l'intensità del traffico, la presenza di altri utenti della strada, le condizioni meteorologiche avverse ecc.), che può includere la disattivazione automatica di una funzione o limitazioni temporanee delle prestazioni (per esempio una riduzione della velocità massima di funzionamento ecc.);

- 1.1.3. «principio di sicurezza»: descrizione delle misure incorporate nel sistema, per esempio nelle unità elettroniche, per assicurarne l'integrità e garantire il funzionamento sicuro sia in assenza che in presenza di guasti, anche in caso di avarie elettriche. La possibilità di ricorrere a un funzionamento parziale o su un sistema di riserva per le funzioni vitali del veicolo può far parte del principio di sicurezza.
2. Requisiti generali
- 2.1. Il sistema di emergenza di mantenimento della corsia (ELKS) deve comprendere un sistema di avviso di deviazione dalla corsia (LDWS) e una funzione correttiva di controllo della direzione (CDCF).
- 2.1.1. L'LDWS deve soddisfare i requisiti di cui ai punti da 3.1 a 3.4 e al punto 3.5.
- 2.1.2. La CDCF deve soddisfare i requisiti di cui ai punti da 3.1 a 3.4 e al punto 3.6.
- 2.2. Avvisi e interventi di deviazione dalla corsia dell'ELKS
Fatti salvi i requisiti specifici indicati di seguito, il sistema deve essere progettato in modo da ridurre al minimo gli avvisi e gli interventi sulle manovre intenzionali del conducente.
3. Requisiti specifici
- 3.1. Avviso di avaria dell'ELKS
Quando un'avaria dell'ELKS impedisce di soddisfare i requisiti del presente regolamento deve essere emesso un segnale di avviso.
- 3.1.1. L'avviso di avaria deve essere un segnale visivo costante di avviso.
- 3.1.1.1. Gli intervalli di tempo tra un autocontrollo (una funzione integrata che rileva eventuali avarie del sistema in maniera continua, almeno quando il sistema è attivo) dell'ELKS e il successivo non devono essere apprezzabili; pertanto, nel caso di un'avaria che può essere rilevata elettricamente, il segnale di avviso non deve illuminarsi in ritardo.
- 3.1.1.2. Al rilevamento di qualsiasi condizione di avaria non elettrica (per esempio sensore disallineato) deve attivarsi il segnale di avviso di cui al punto 3.1.1.
- 3.1.2. Se il veicolo è dotato di un dispositivo per disattivare l'ELKS, quando quest'ultimo è disattivato conformemente al punto 3.2 deve attivarsi un segnale di avviso, che deve essere un segnale visivo costante di avviso. A tale scopo può essere utilizzato il segnale di avviso di avaria di cui al punto 3.1.1.
- 3.2. Disattivazione dell'ELKS
- 3.2.1. Disattivazione manuale
Se il veicolo è dotato di un dispositivo per disattivare manualmente la funzione ELKS, anche solo in parte, si applicano a seconda dei casi le condizioni seguenti:
- 3.2.1.1. l'intera funzione ELKS deve essere ripristinata automaticamente e completamente ogni volta che viene attivato l'interruttore generale del veicolo;
- 3.2.1.2. per disattivare manualmente l'intera funzione ELKS devono essere necessarie non meno di due azioni intenzionali, per esempio premere e tenere premuto un pulsante o selezionare e confermare l'opzione di un menù. Deve essere possibile sopprimere facilmente gli avvisi acustici dell'LDWS, ma tale azione non deve contemporaneamente disattivare l'LDWS o la CDCF;
- 3.2.1.3. la capacità di disattivazione manuale deve essere verificata conformemente alla prova o alle prove del veicolo pertinenti di cui al punto 3.

3.2.2. Disattivazione automatica

Se il veicolo è dotato di un dispositivo per disattivare automaticamente la funzione ELKS, anche solo in parte, per esempio durante l'uso fuoristrada, quando il veicolo viene trainato oppure traina un rimorchio o quando viene disattivato il controllo elettronico della stabilità (ESC), si applicano a seconda dei casi le condizioni seguenti:

3.2.2.1. nell'ambito dell'audit di sicurezza il costruttore del veicolo deve fornire un elenco, da allegare al verbale di prova, delle situazioni e dei criteri corrispondenti in cui la funzione ELKS è disattivata automaticamente;

3.2.2.2. la funzione ELKS deve riattivarsi automaticamente e completamente non appena le condizioni che hanno portato alla disattivazione automatica non sussistono più.

3.2.3. Un segnale visivo costante di avviso deve informare il conducente che la funzione ELKS è stata disattivata. A questo scopo può essere utilizzato il segnale di avviso di avaria di cui al punto 3.1.1.

3.3. Inibizione automatica

3.3.1. Per le manovre intenzionali del conducente

Nell'ambito dell'audit di sicurezza il costruttore del veicolo deve fornire un fascicolo di documentazione che illustri le caratteristiche progettuali di base e la logica di sistema per individuare le probabili manovre intenzionali del conducente e l'inibizione automatica dell'ELKS. Tale fascicolo deve includere un elenco dei parametri rilevati e una descrizione di base del metodo utilizzato per decidere quando il sistema debba essere inibito, compresi, ove possibile, i valori limite. Sia per la CDCF sia per l'LDWS, il servizio tecnico deve valutare il fascicolo di documentazione per dimostrare che, entro i parametri di prova di mantenimento della corsia (in particolare la velocità di deviazione laterale), le manovre involontarie del conducente non provocheranno l'inibizione automatica del sistema.

3.3.2. L'inibizione automatica dell'ELKS è consentita anche in situazioni in cui il movimento laterale del veicolo è controllato da altre funzioni di assistenza al conducente o da funzioni sterzanti automatiche (per esempio la funzione sterzante a comando automatico, la funzione sterzante di emergenza o il mantenimento automatico della corsia) oppure quando intervengono altre funzioni di sicurezza (in grado di modificare il comportamento dinamico del veicolo, tra cui AEBS, ESC ecc.). Tali situazioni devono essere dichiarate dal costruttore nell'ambito dell'audit di sicurezza.

3.4. Disposizioni relative ai controlli tecnici periodici

3.4.1. Ai fini dei controlli tecnici periodici dei veicoli deve essere possibile verificare le seguenti caratteristiche dell'ELKS:

- a) il suo corretto stato operativo, tramite osservazione visiva dello stato del segnale di avviso di avaria in seguito all'attivazione dell'interruttore generale del veicolo e al controllo delle lampadine. Se il segnale di avviso di avaria è visualizzato in uno spazio comune (l'area in cui possono essere visualizzati due o più funzioni/simboli di informazione, ma non contemporaneamente), prima di controllare lo stato del segnale di avviso di avaria è necessario verificare che lo spazio comune funzioni correttamente;
- b) la sua corretta funzionalità e l'integrità del software, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica del veicolo come previsto all'allegato III, punto I.14, della direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, se le caratteristiche tecniche del veicolo lo consentono e se sono disponibili i dati necessari. I costruttori devono accertarsi di comunicare le informazioni tecniche per l'uso dell'interfaccia elettronica del veicolo a norma dell'articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/621 della Commissione ⁽²⁾.

⁽¹⁾ Direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 51).

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/621 della Commissione, del 17 aprile 2019, relativo alle informazioni tecniche necessarie per il controllo tecnico degli elementi da controllare, riguardanti l'uso dei metodi di controllo raccomandati, e che stabilisce norme dettagliate concernenti il formato dei dati e le procedure di accesso alle informazioni tecniche pertinenti (GU L 108 del 23.4.2019, pag. 5).

3.4.2. All'atto dell'omologazione, nell'ambito dell'audit di sicurezza di cui all'allegato II, devono essere descritti sommariamente e sotto vincolo di riservatezza i mezzi di protezione scelti dal costruttore per evitare che il funzionamento del segnale di avviso di avaria possa essere facilmente modificato in modo non autorizzato. In alternativa, questo requisito relativo alla protezione è soddisfatto quando è disponibile un sistema secondario per verificare lo stato di corretto funzionamento dell'ELKS.

3.5. Requisiti dell'LDWS

3.5.1. Intervallo di velocità

L'LDWS deve essere attivo almeno entro l'intervallo di velocità del veicolo compreso tra 65 km/h e 130 km/h (o la velocità massima del veicolo se inferiore a 130 km/h) e in tutte le condizioni di carico del veicolo, a meno che non sia stato disattivato come previsto al punto 3.2.

3.5.2. Avviso di deviazione dalla corsia

Se attivato e in funzione entro l'intervallo di velocità prescritto, l'LDWS deve essere in grado di avvertire il conducente al più tardi nel momento in cui il veicolo supera, per una DTLM superiore a -0,3 m, la segnaletica orizzontale che delimita la corsia che sta percorrendo:

- a) quando le velocità di deviazione laterale sono comprese tra 0,1 m/s e 0,5 m/s;
- b) su strade diritte, asciutte e piane;
- c) quando le strisce continue e discontinue di delimitazione della corsia sono conformi a una di quelle descritte nell'allegato 3 (Segnaletica orizzontale di delimitazione delle corsie) del regolamento n. 130 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) – Disposizioni uniformi concernenti l'omologazione dei veicoli a motore in relazione al sistema di avviso di deviazione dalla corsia (LDWS) ^(?) o ad altra segnaletica orizzontale prevista sulle strade dell'UE;
- d) con la segnaletica orizzontale in buono stato e di un materiale conforme alla norma applicabile alla segnaletica orizzontale di tale parte contraente;
- e) in tutte le condizioni di illuminazione in cui non si verifichi un abbagliamento dei sensori (per esempio a causa di luce solare diretta) e con proiettori anabbaglianti attivati, se necessario;
- f) in assenza di condizioni meteorologiche che influiscano sulla visibilità delle strisce di delimitazione della corsia (per esempio assenza di nebbia).

Si riconosce il fatto che le prestazioni richieste potrebbero non essere pienamente realizzate in condizioni diverse da quelle elencate sopra. Tuttavia il sistema non deve modificare irragionevolmente la strategia di controllo in tali condizioni diverse.

La capacità di avviso di deviazione dalla corsia deve essere verificata conformemente alla prova o alle prove del veicolo pertinenti di cui al punto 4.

3.5.3. Segnale di avviso LDWS

3.5.3.1. L'avviso di deviazione dalla corsia di cui al punto 3.5.2 deve essere percepibile dal conducente e provenire:

- a) da almeno due dispositivi di avviso tra visivi, acustici o tattili, oppure
- b) da un unico dispositivo di avviso, tattile o acustico, con indicazione spaziale della direzione della deviazione non intenzionale del veicolo.



L'avviso summenzionato può essere soppresso quando un'azione del conducente indica l'intenzione di effettuare una deviazione dalla corsia.

3.5.3.1.1. Se per l'avviso di deviazione dalla corsia è utilizzato un segnale visivo, può essere utilizzato il segnale di avviso di avaria di cui al punto 3.1.1 nella modalità lampeggiante.

3.5.3.1.2. Un intervento di mantenimento della corsia da parte della CDCF deve essere considerato un avviso tattile ai sensi del punto 3.5.3.1.

^(?) GUL 178 del 18.6.2014, pag. 29.

- 3.5.3.2. Il segnale visivo di avviso dell'LDWS deve attivarsi ogni volta che viene attivato l'interruttore generale del veicolo. Questo requisito non si applica ai segnali di avviso visualizzati in uno spazio comune.
- 3.5.3.3. I segnali visivi di avviso dell'LDWS devono essere visibili anche in pieno giorno; dal posto di guida, il conducente deve poterne controllare agevolmente il buono stato di funzionamento.
- 3.5.3.4. I segnali visivi di avviso devono essere verificati conformemente alla prova o alle prove del veicolo pertinenti di cui al punto 4.
- 3.6. Requisiti di prestazione della CDCF
- 3.6.1. Intervallo di velocità
- La CDCF deve essere attiva almeno entro l'intervallo di velocità del veicolo compreso tra 70 km/h e 130 km/h (o la velocità massima del veicolo, se inferiore a 130 km/h) e in tutte le condizioni di carico del veicolo, a meno che non sia stato disattivato come previsto al punto 3.2. Tuttavia, nel caso in cui il veicolo riduca la velocità da oltre 70 km/h a meno di 70 km/h, il sistema deve essere attivo almeno fino a quando il veicolo raggiunge una velocità inferiore a 65 km/h.
- 3.6.2. Mantenimento della corsia
- In assenza di condizioni che determinino la disattivazione o l'inibizione del sistema, la CDCF deve essere in grado di impedire la deviazione dalla corsia quando si supera, per una DTLM superiore a -0,3 m, la segnaletica orizzontale di delimitazione delle corsie negli scenari indicati nella seguente tabella:
- quando le velocità di deviazione laterale sono comprese tra 0,2 m/s e 0,5 m/s con velocità del veicolo fino a 100 km/h e quando le velocità di deviazione laterale comprese tra 0,2 m/s e 0,3 m/s con velocità del veicolo superiori a 100 km/h e fino a 130 km/h (o alla velocità massima del veicolo, se inferiore a 130 km/h);
 - su strade diritte, asciutte e piane;
 - quando le strisce continue di delimitazione della corsia sono conformi a una di quelle descritte nell'allegato 3 (Segnaletica orizzontale di delimitazione delle corsie) del regolamento UNECE n. 130;
 - con la segnaletica orizzontale in buono stato e di un materiale conforme alla norma applicabile alla segnaletica orizzontale di tale parte contraente;
 - in tutte le condizioni di illuminazione in cui non si verifichi un abbagliamento dei sensori (per esempio a causa di luce solare diretta) e con proiettori anabbaglianti attivati, se necessario;
 - in assenza di condizioni meteorologiche che influiscano sulle prestazioni dinamiche del veicolo (per esempio assenza di temporali, temperature non inferiori a 5 °C) o sulla visibilità delle strisce di delimitazione della corsia (per esempio assenza di nebbia).

N.	Descrizione dello scenario
1.	Striscia continua - deviazione alla destra del veicolo 
2.	Striscia continua - deviazione alla sinistra del veicolo 

Si riconosce il fatto che le prestazioni richieste per i diversi scenari nella presente tabella potrebbero non essere pienamente realizzate in condizioni diverse da quelle elencate sopra. Tuttavia il sistema non deve modificare irragionevolmente la strategia di controllo in tali condizioni diverse. Il rispetto di questa prescrizione deve essere dimostrato in conformità all'audit di sicurezza.

La capacità di mantenimento della corsia deve essere verificata conformemente alla prova o alle prove del veicolo pertinenti di cui al punto 5.

3.6.3. Passaggio al controllo manuale dello sterzo

3.6.3.1. La forza esercitata sul comando dello sterzo necessaria ad annullare l'intervento sul controllo direzionale operato dal sistema non deve superare i 50 N. Il passaggio al controllo manuale non deve comportare una perdita improvvisa di resistenza dello sterzo.

3.6.3.2. Per i sistemi che esercitano la CDCF senza agire sullo sterzo stesso (per esempio CDCF mediante frenata differenziale), l'input di sterzata non deve superare i 25 gradi.

3.6.3.3. La forza esercitata sul comando dello sterzo necessaria ad annullare l'intervento del sistema deve essere verificata conformemente alla prova o alle prove del veicolo pertinenti di cui al punto 5.

3.6.4. Segnale di avviso CDCF

3.6.4.1. Ogni intervento della CDCF deve essere immediatamente segnalato al conducente mediante un segnale visivo di avviso che resti visibile per almeno un secondo o per tutta la durata dell'intervento, se quest'ultimo ha durata superiore. Il segnale visivo può essere il segnale di avviso di avaria di cui al punto 3.1.1. nella modalità lampeggiante.

3.6.4.1.1. In caso di intervento di durata superiore a 10 secondi, deve essere emesso un segnale acustico di avviso fino al termine dell'intervento, tranne quando un'azione del conducente indichi l'intenzione di effettuare una deviazione dalla corsia.

3.6.4.1.2. Nel caso di due o più interventi consecutivi entro un intervallo mobile di 180 secondi e in assenza di un input di sterzata da parte del conducente durante questo intervento, l'impianto deve far scattare un segnale di avvertimento acustico durante il secondo intervento e ogni successivo intervento compreso in un intervallo mobile di 180 secondi. A partire dal terzo intervento (e per tutti gli interventi successivi), il segnale di avviso acustico deve durare almeno 10 secondi in più rispetto al segnale di avviso precedente.

3.6.4.2. I requisiti di cui ai punti 3.6.4.1.1 e 3.6.4.1.2 devono essere verificati conformemente alla prova o alle prove del veicolo pertinenti di cui al punto 5.

4. Requisiti di prova per l'LDWS

4.1. Disposizioni generali

I veicoli dotati di LDWS devono soddisfare gli opportuni requisiti di prova previsti al presente punto.

4.2. Condizioni di prova

Le prove devono essere effettuate:

- a) su una superficie piatta e asciutta di asfalto o cemento che non deve presentare irregolarità (per esempio grandi depressioni o fessure, tombini o chiodi stradali riflettenti) entro una distanza laterale di 3,0 m su ciascun lato del centro della corsia di prova e con una distanza longitudinale di 30 m oltre il veicolo di prova dal punto in cui termina la prova;
- b) in condizioni di illuminazione dell'ambiente di almeno 2 000 lux senza che si verifichi un abbagliamento dei sensori (per esempio a causa di luce solare diretta) e con proiettori anabbaglianti attivati, se necessario;
- c) a una temperatura ambiente compresa tra 5 °C e 45 °C;
- d) in assenza di condizioni meteorologiche che influiscano sulla visibilità delle strisce di delimitazione della corsia (per esempio nebbia).

A discrezione del costruttore e d'accordo con il servizio tecnico, le prove possono essere effettuate in condizioni diverse da quelle sopra descritte (per esempio a una temperatura ambiente inferiore).

4.2.1. Strisce di delimitazione della corsia

Le strisce continue e discontinue di delimitazione della corsia della strada su cui si svolgono le prove devono essere conformi a una di quelle descritte nell'allegato 3 (Segnaletica orizzontale di delimitazione delle corsie) del regolamento UNECE n. 130. Oltre ad essere in buono stato, la segnaletica orizzontale deve essere realizzata in un materiale conforme alle norme vigenti per la segnaletica orizzontale di delimitazione delle corsie. La configurazione delle strisce di delimitazione della corsia utilizzata per le prove deve essere registrata nel verbale di prova.

Ai fini delle prove di cui al presente allegato, la larghezza della corsia (misurata tra le strisce di delimitazione della corsia) deve essere di almeno 3,5 metri. Il costruttore del veicolo deve dimostrare, su base documentale, che il sistema funziona con tutti gli altri tipi di strisce di delimitazione della corsia di cui all'allegato 3 (Segnaletica orizzontale di delimitazione delle corsie) del regolamento UNECE n. 130. Tale documentazione deve essere allegata al verbale di prova.

4.2.2. Condizioni del veicolo di prova

4.2.2.1. Massa di prova

Il veicolo di prova deve essere sottoposto a prova in condizioni di carico definite di comune accordo dal costruttore e dal servizio tecnico. Una volta iniziata la prova, il carico non deve essere modificato. Il costruttore del veicolo deve dimostrare, su base documentale, che il sistema funziona in tutte le condizioni di carico.

4.2.2.2. Il veicolo di prova deve essere sottoposto a prova con gli pneumatici gonfiati alla pressione raccomandata dal costruttore del veicolo.

4.2.2.3. Se l'LDWS è dotato di una soglia di avviso modificabile dall'utilizzatore, le prove di cui al punto 4.3 devono essere effettuate alla massima soglia di avviso per la deviazione dalla corsia di marcia. Una volta iniziata la prova non devono essere effettuate modifiche.

4.2.2.4. Condizionamento prima della prova

Se richiesto dal costruttore, il veicolo può percorrere una distanza massima di 100 km su una combinazione di strade urbane e rurali, trafficate e con arredo urbano al fine di tarare il sistema di sensori.

4.3. Procedure di prova

4.3.1. Prova di verifica del segnale visivo di avviso

A veicolo fermo, verificare che il segnale o i segnali visivi di avviso soddisfino i requisiti di cui al punto 3.5.3.2.

4.3.2. Prova del segnale di avviso di deviazione dalla corsia

4.3.2.1. Guidare in maniera fluida a una velocità di 70 km/h \pm 3 km/h al centro della corsia di prova in modo che l'assetto del veicolo sia stabile.

Mantenendo la velocità prescritta, far deviare leggermente il veicolo a destra o a sinistra, con una velocità di deviazione laterale compresa tra 0,1 e 0,5 m/s, in modo che il veicolo superi la striscia di delimitazione della corsia.

La prova deve essere ripetuta con una velocità di deviazione laterale diversa compresa tra 0,1 e 0,5 m/s. Ripetere le prove di cui sopra, facendo deviare il veicolo nella direzione opposta.

4.3.2.2. I requisiti di prova sono considerati soddisfatti se l'LDWS fornisce il segnale di avviso di deviazione dalla corsia di cui al punto 3.5.3.1 al più tardi quando la DLTM è di -0,3 m.

4.3.2.3. Il costruttore del veicolo deve inoltre dimostrare al servizio tecnico che i requisiti sono soddisfatti nell'intero intervallo di velocità e di deviazione laterale. Tale dimostrazione può basarsi su materiale documentale adeguato da allegarsi al verbale di prova.

4.3.3. Prova di disattivazione manuale

- 4.3.3.1. Se il veicolo è dotato di un dispositivo manuale per disattivare l'ELKS (LDWS), portare l'interruttore generale del veicolo in posizione «Power ON» e disattivare l'ELKS (LDWS). Deve attivarsi il segnale di avviso di cui al punto 3.2.3.

Portare l'interruttore generale del veicolo in posizione «Power OFF» Riportare l'interruttore generale del veicolo in posizione «Power ON» e verificare che il segnale di avviso (in precedenza attivato) non si riattivi; questo indica che l'ELKS (LDWS) è stato ripristinato, come specificato al punto 3.2.1.1.

5. Requisiti di prova per la CDCF

- 5.1. Disposizioni generali

I veicoli dotati di CDCF devono soddisfare i requisiti di prova opportune previsti al presente punto.

- 5.2. Condizioni di prova

Le prove devono essere effettuate:

- a) su una superficie piatta e asciutta di asfalto o cemento che non deve presentare irregolarità (per esempio grandi depressioni o fessure, tombini o chiodi stradali riflettenti) entro una distanza laterale di 3,0 m su ciascun lato del centro della corsia di prova e con una distanza longitudinale di 30 m oltre il veicolo di prova dal punto in cui termina la prova;
- b) in condizioni di illuminazione dell'ambiente di almeno 2 000 lux senza che si verifichi un abbagliamento dei sensori (per esempio a causa di luce solare diretta) e con proiettori anabbaglianti attivati, se necessario;
- c) a una temperatura ambiente compresa tra 5 °C e 45 °C;
- d) in assenza di condizioni meteorologiche che influiscano sulle prestazioni dinamiche del veicolo (per esempio assenza di temporali, temperature non inferiori a 5 °C) o sulla visibilità delle strisce di delimitazione delle corsie (per esempio nebbia).

A discrezione del costruttore e d'accordo con il servizio tecnico, le prove possono essere effettuate in condizioni diverse da quelle sopra descritte (per esempio a una temperatura ambiente inferiore).

- 5.2.1. Strisce di delimitazione della corsia

La striscia continua di delimitazione della corsia della strada su cui si svolgono le prove deve essere conforme a una di quelle descritte nell'allegato 3 (Segnaletica orizzontale di delimitazione delle corsie) del regolamento UNECE n. 130. Oltre ad essere in buono stato, la segnaletica orizzontale deve essere realizzata in un materiale conforme alle norme vigenti per la segnaletica orizzontale di delimitazione delle corsie. Il tipo di striscia di delimitazione della corsia utilizzato per le prove deve essere registrato nel verbale di prova.

Ai fini delle prove descritte al presente punto, la striscia continua di delimitazione della corsia deve trovarsi ad almeno 3,5 m di distanza da qualsiasi altra striscia di delimitazione della corsia. Il costruttore del veicolo deve dimostrare, su base documentale, che il sistema funziona con tutti gli altri tipi di strisce continue di delimitazione delle corsie di cui all'allegato 3 (Segnaletica orizzontale di delimitazione delle corsie) del regolamento UNECE n. 130. Tale documentazione deve essere allegata al verbale di prova.

- 5.2.2. Condizioni del veicolo di prova

- 5.2.2.1. Massa di prova

Il veicolo di prova deve essere sottoposto a prova in condizioni di carico definite di comune accordo dal costruttore e dal servizio tecnico. Una volta iniziata la prova, il carico non deve essere modificato. Il costruttore del veicolo deve dimostrare, su base documentale, che il sistema funziona in tutte le condizioni di carico.

- 5.2.2.2. Il veicolo di prova deve essere sottoposto a prova con gli pneumatici gonfiati alla pressione raccomandata dal costruttore del veicolo.

- 5.2.2.3. Se la CDCF è dotata di una soglia temporale modificabile dall'utilizzatore, la prova di cui al punto 5.3.3 deve essere effettuata alla soglia corrispondente al tempo massimo per far scattare l'intervento del sistema. Una volta iniziata la prova non devono essere effettuate modifiche.

5.2.2.4. Condizionamento prima della prova

Se richiesto dal costruttore, il veicolo può percorrere una distanza massima di 100 km su una combinazione di strade urbane e rurali, trafficate e con arredo urbano al fine di tarare il sistema di sensori.

5.3. Procedure di prova

5.3.1. Prova del segnale di avviso

5.3.1.1. Far percorrere al veicolo di prova, con la CDCF attiva, una strada che presenti una striscia continua di delimitazione della corsia su almeno un lato della corsia.

Le condizioni e la velocità di prova del veicolo di prova devono essere comprese nell'intervallo di funzionamento del sistema.

Durante la prova occorre registrare la durata degli interventi della CDCF e dei segnali visivi e acustici di avviso.

Nel caso di cui al punto 3.6.4.1.1, il veicolo di prova deve essere condotto in modo da cercare di uscire dalla corsia e da provocare un intervento della CDCF di durata superiore a 10 secondi. Se non si riesce a effettuare tale prova, per esempio perché il tracciato utilizzato non lo permette, con il consenso dell'autorità di omologazione questo requisito può essere soddisfatto su base documentale.

I requisiti di prova sono considerati soddisfatti se il segnale acustico di avviso è emesso entro 10 secondi dall'inizio dell'intervento.

Nel caso di cui al punto 3.6.4.1.2, il veicolo di prova deve essere condotto in modo da cercare di uscire dalla corsia e provocare almeno tre interventi del sistema entro un intervallo mobile di 180 secondi.

I requisiti di prova sono considerati soddisfatti se si verificano tutte le seguenti condizioni:

- a) per ogni intervento si attiva un segnale visivo di avviso che resta attivo per tutta la durata dell'intervento;
- b) in corrispondenza del secondo e del terzo intervento si attiva un segnale acustico di avviso;
- c) il segnale acustico di avviso del terzo intervento dura almeno 10 secondi in più rispetto a quello del secondo intervento.

5.3.1.2. Il costruttore deve inoltre dimostrare al servizio tecnico che i requisiti di cui ai punti 3.6.4.1.1 e 3.6.4.1.2 sono soddisfatti per l'intero arco operativo della CDCF. Tale dimostrazione può basarsi su materiale documentale adeguato da allegarsi al verbale di prova.

5.3.2. Prova del passaggio al controllo manuale dello sterzo

5.3.2.1. Far percorrere al veicolo di prova, con la CDCF attiva, una strada che presenti di una striscia continua di delimitazione della corsia su entrambi i lati della corsia.

Le condizioni e la velocità di prova del veicolo di prova devono essere comprese nell'intervallo di funzionamento del sistema.

Il veicolo deve essere condotto in modo da cercare di uscire dalla corsia e da provocare un intervento della CDCF. Nel corso dell'intervento il conducente deve esercitare sul comando dello sterzo la forza necessaria ad annullare l'intervento.

La forza e l'input di sterzata esercitati dal conducente sul comando dello sterzo per annullare l'intervento deve essere registrata.

I requisiti di prova sono considerati soddisfatti se:

- a) la forza esercitata dal conducente sul comando dello sterzo per annullare l'intervento non supera 50 N;
- b) il passaggio al controllo manuale non comporta una perdita improvvisa di resistenza dello sterzo;
- c) per gli ELKS che non agiscono sullo sterzo stesso (per esempio CDCF mediante frenata differenziale), l'input di sterzata non deve superare i 25 gradi.


5.3.2.2. Il costruttore deve inoltre dimostrare al servizio tecnico che i requisiti di cui al punto 3.6.4 sono soddisfatti per l'intero arco operativo della CDCF. Tale dimostrazione può basarsi su materiale documentale adeguato da allegarsi al verbale di prova.

5.3.3. Prova di mantenimento della corsia

5.3.3.1. La CDCF deve essere sottoposta a prova per gli scenari n. 1 e n. 2 di cui al punto 3.6.2.

5.3.3.1.1. Le prove per tutti gli scenari devono essere effettuate con una velocità di deviazione laterale pari a 0,2 m/s e 0,5 m/s.

5.3.3.1.2. Il veicolo deve essere condotto su un percorso di prova costituito da un percorso iniziale rettilineo parallelo alla striscia continua di delimitazione della corsia sottoposta a prova, seguito da una curva a raggio fisso per imprimere al veicolo di prova una velocità laterale e un'imbardata note, seguita da un percorso nuovamente rettilineo lungo il quale non è applicata alcuna forza sul comando dello sterzo (per esempio staccando le mani dal volante).



5.3.3.1.3. La velocità del veicolo di prova durante la prova fino al punto di intervento del sistema deve essere di 72 km/h \pm 1 km/h.

La curva a raggio fisso percorsa in modo da imprimere la velocità laterale richiesta deve avere un raggio di 1 200 m o superiore.

La velocità laterale richiesta deve essere raggiunta con una tolleranza di \pm 0,05 m/s.

Il costruttore del veicolo deve fornire informazioni che descrivano il raggio della curva da percorrere e il punto in cui il percorso del circuito chiuso e/o il comando della velocità devono essere terminati in modo tale da garantire una deriva libera al fine di non interferire con l'inibizione automatica di cui al punto 3.3.1.

5.3.3.2. I requisiti di prova sono considerati soddisfatti se il veicolo di prova non supera la striscia di delimitazione della corsia per una DTLM superiore a -0,3 m.

5.3.3.3. Il costruttore del veicolo deve inoltre dimostrare al servizio tecnico che i requisiti sono soddisfatti nell'intero intervallo di velocità e di deviazione laterale. Tale dimostrazione può basarsi su materiale documentale adeguato da allegarsi al verbale di prova.

PARTE 3

CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE UE (SISTEMA DEL VEICOLO)

Notifica riguardante il *rilascio/l'estensione/il rifiuto/la revoca* ⁽⁴⁾ dell'omologazione di un tipo di veicolo relativamente al suo sistema di emergenza di mantenimento della corsia, a norma delle prescrizioni dell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/646 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 2021/646

Numero del certificato di omologazione UE:

Motivo dell'*estensione/del rifiuto/della revoca* ⁽¹⁾:

⁽⁴⁾ Cancellare quanto non pertinente.

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/646 della Commissione, del 19 aprile 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda procedure e specifiche tecniche uniformi per l'omologazione di veicoli a motore relativamente ai loro sistemi di emergenza di mantenimento della corsia (ELKS) (GU L 133 del 20.4.2021, pag. 31).

SEZIONE I

- 0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore):
- 0.2. Tipo:
 - 0.2.1. Eventuali denominazioni commerciali:
- 0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo:
 - 0.3.1. Posizione dell'eventuale marcatura:
- 0.4. Categoria del veicolo:
- 0.5. Nome e indirizzo del costruttore:
- 0.8. Denominazione/i e indirizzo/i dello/degli stabilimento/i di montaggio:
- 0.9. Nome e indirizzo dell'eventuale rappresentante del costruttore:

SEZIONE II

- 1. Eventuali informazioni aggiuntive: cfr. addendum.
 - 2. Servizio tecnico responsabile dell'esecuzione delle prove:
 - 3. Data del verbale di prova:
 - 4. Numero del verbale di prova:
 - 5. Eventuali osservazioni: cfr. addendum.
 - 6. Luogo:
 - 7. Data:
 - 8. Firma:
-

*Addendum***al certificato di omologazione UE n. ...**

1. Informazioni aggiuntive
 - 1.1. Descrizione del sistema
 - 1.2. Dispositivi di disattivazione manuale dell'ELKS
 - 1.3. Descrizione dell'eventuale disattivazione automatica
 - 1.4. Descrizione dell'eventuale inibizione automatica
 - 1.5. Sistema di avviso di deviazione dalla corsia (LDWS)
 - 1.5.1 Intervallo di velocità dell'LDWS
 - 1.5.2. Descrizione tecnica o disegni dell'LDWS
 - 1.6. Funzione correttiva di controllo della direzione (CDCF)
 - 1.6.1 Intervallo di velocità del CDCF
 - 1.6.2. Descrizione dell'impianto (in particolare se l'impianto utilizza lo sterzo o il freno)
-

ALLEGATO II

AUDIT DI SICUREZZA

1. Informazioni generali

1.1. Il presente allegato contiene i requisiti speciali riguardanti la documentazione, la strategia di gestione dei guasti e le verifiche relative agli aspetti connessi alla sicurezza dei sistemi di controllo elettronico e dei sistemi complessi di controllo elettronico del veicolo che fanno parte del sistema di emergenza di mantenimento della corsia.

1.1.1. I sistemi di controllo elettronico, in genere comandati tramite software, sono costruiti con componenti funzionali discreti quali sensori, centraline elettroniche e attuatori e sono connessi tramite collegamenti di trasmissione. Possono comprendere elementi meccanici, elettropneumatici o elettroidraulici.

1.2. Il presente allegato non specifica criteri di prestazione del «sistema» previsto dal presente regolamento, ma descrive la metodologia utilizzata nel processo di progettazione e le informazioni che devono essere portate a conoscenza del servizio tecnico ai fini dell'omologazione.

1.3. Tali informazioni devono dimostrare che il «sistema» rispetta, sia in assenza che in presenza di guasti, tutti i requisiti di prestazione specificati nella parte 2 dell'allegato I, e che è concepito per funzionare in modo da non arrecare rischi di rilievo per la sicurezza.

2. Documentazione

2.1. Requisiti

Il costruttore deve fornire un fascicolo di documentazione che illustri le caratteristiche progettuali di base del «sistema» e il modo in cui esso è collegato agli altri sistemi del veicolo o con cui controlla direttamente le variabili di uscita. La documentazione deve spiegare la funzione o le funzioni del «sistema», tra cui le strategie di controllo, e il principio di sicurezza definiti dal costruttore. La documentazione deve essere sintetica, ma deve contenere dati oggettivi che dimostrino che nella progettazione e nello sviluppo sono state applicate le conoscenze tecniche specialistiche esistenti in tutti gli ambiti interessati. Ai fini dei controlli tecnici periodici, la documentazione deve descrivere le modalità di verifica dello stato di funzionamento corrente del «sistema».

Il servizio tecnico deve valutare il fascicolo di documentazione per accertarsi che il «sistema»:

- a) sia concepito per funzionare, sia in assenza che in presenza di guasti, in modo da non arrecare rischi di rilievo per la sicurezza;
- b) rispetti tutti i requisiti di prestazione specificati in altri punti del presente regolamento, sia in assenza che in presenza di guasti; e
- c) sia stato sviluppato secondo il processo/metodo di sviluppo dichiarato dal costruttore, comprendente quanto meno i passaggi indicati al punto 2.4.4.

2.1.1. La documentazione deve essere formata da due parti:

- a) il fascicolo di documentazione ufficiale per l'omologazione, contenente il materiale indicato al punto 2 (ad eccezione di quello di cui al punto 2.4.4), che deve essere fornito al servizio tecnico all'atto della presentazione della domanda di omologazione. Tale fascicolo di documentazione deve costituire, per il servizio tecnico, il riferimento per le verifiche di cui al punto 3. Il servizio tecnico deve garantire che il fascicolo di documentazione resti disponibile per un determinato periodo di tempo, stabilito d'intesa con l'autorità di omologazione. Tale periodo deve essere di almeno 10 anni a partire dalla data di cessazione definitiva della produzione del veicolo;
- b) il materiale supplementare e i dati analitici, di cui al punto 2.4.4, che devono essere conservati dal costruttore e messi a disposizione per i controlli del caso al momento dell'omologazione. Il costruttore deve garantire che il materiale e i dati analitici in questione restino disponibili per un periodo di 10 anni a partire dalla data di cessazione definitiva della produzione del veicolo.

- 2.2. Deve essere fornita una descrizione che spieghi in modo semplice tutte le funzioni, comprese le strategie di controllo del «sistema» e i metodi utilizzati per conseguire gli obiettivi dello stesso, e che indichi anche il meccanismo o i meccanismi con i quali vengono esercitate tali funzioni.

Devono essere indicate tutte le funzioni descritte che possono essere annullate da funzioni prioritarie. Di esse va inoltre descritta la logica della modifica del funzionamento.

- 2.2.1. Deve essere fornito un elenco di tutte le variabili di ingresso e delle variabili rilevate e deve essere definito l'intervallo di lavoro delle stesse, unitamente a una descrizione delle modalità con cui ciascuna variabile influenza il comportamento del sistema.
- 2.2.2. Deve essere fornito l'elenco di tutte le variabili di uscita controllate dal «sistema», indicando per ogni variabile se il controllo si attua direttamente o attraverso un altro sistema del veicolo. Deve essere definito il campo in cui è probabile che il sistema eserciti il proprio controllo su ciascuna variabile di uscita.
- 2.2.3. Devono essere indicati i limiti di funzionamento (ossia i limiti fisici esterni entro cui il sistema è in grado di mantenere il controllo) che hanno rilevanza ai fini delle prestazioni del sistema.

2.3. Layout e schema del sistema

2.3.1. Inventario dei componenti

Deve essere fornito un elenco di tutte le unità del «sistema», con l'indicazione degli altri sistemi del veicolo necessari per realizzare la funzione di controllo in questione.

Deve essere presentato uno schema che mostri la combinazione delle varie unità e spieghi chiaramente la distribuzione dei componenti e le interconnessioni tra di essi.

2.3.2. Funzioni delle unità

Deve essere indicata la funzione di ciascuna unità del «sistema» e devono essere illustrati i segnali che la collegano ad altre unità o ad altri sistemi del veicolo. Queste informazioni possono essere fornite mediante un diagramma a blocchi o di altro tipo con l'indicazione dei vari elementi, oppure per mezzo di una descrizione accompagnata da un diagramma.

- 2.3.3. Le interconnessioni all'interno del «sistema» devono essere indicate per mezzo di uno schema elettrico per i collegamenti di trasmissione elettrici, uno schema idraulico per i collegamenti di trasmissione pneumatici o idraulici e una rappresentazione schematica semplificata per i collegamenti meccanici. Devono essere visibili anche i collegamenti di trasmissione da e verso altri sistemi.

- 2.3.4. Deve esserci una corrispondenza chiara tra i collegamenti di trasmissione e i segnali veicolati tra le unità. Devono essere indicate le priorità dei segnali su percorsi molteplici di dati qualora possano influire sulle prestazioni o sulla sicurezza.

2.3.5. Identificazione delle unità

Ciascuna unità deve poter essere identificata in modo chiaro e univoco (ad esempio con una marcatura per l'hardware e una marcatura o un segnale software di uscita per i contenuti software) in modo da associare l'hardware alla relativa documentazione.

Quando in un'unica unità o in un unico computer sono combinate più funzioni che però, per maggior chiarezza e facilità di spiegazione, sono indicate in diagrammi a blocchi diversi, si deve utilizzare un'unica marcatura di identificazione dell'hardware. Il costruttore, utilizzando queste marcature di identificazione, deve indicare che gli elementi forniti sono conformi al documento corrispondente.

- 2.3.5.1. La marcatura di identificazione indica la versione dell'hardware e del software. Se la versione cambia e di conseguenza viene modificata la funzione dell'unità ai fini dell'applicazione del presente regolamento, anche la marcatura di identificazione deve essere modificata.

2.4. Principio di sicurezza del costruttore

- 2.4.1. Il costruttore deve fornire una dichiarazione in cui conferma che la strategia scelta per conseguire gli obiettivi del «sistema» non compromette, in assenza di guasti, la sicurezza di funzionamento del veicolo.

2.4.2. Per il software utilizzato nel «sistema» il costruttore deve spiegare l'architettura di massima e definire i metodi e gli strumenti di progettazione utilizzati. Il costruttore deve indicare, fornendo dati oggettivi, in che modo è stata realizzata la logica del sistema in fase di progettazione e sviluppo.

2.4.3. Il costruttore deve fornire al servizio tecnico una spiegazione dei criteri progettuali applicati nel «sistema» per garantire la sicurezza di funzionamento in presenza di guasti. Tali criteri possono essere per esempio:

- a) il ripiego su un funzionamento basato su un sistema parziale;
- b) il passaggio a un sistema di riserva separato;
- c) l'eliminazione della funzione di livello superiore.

In caso di avaria, il conducente deve essere avvertito, per esempio mediante un segnale o un messaggio di avviso. Se non è il conducente a disattivare il sistema, per esempio ponendo l'interruttore di accensione in posizione «off» o disattivando la funzione specifica per mezzo dell'apposito interruttore, se previsto, l'avviso deve essere presente fintantoché persiste la condizione di avaria.

2.4.3.1. Se il criterio scelto prevede una modalità di funzionamento parziale in presenza di determinati guasti, è necessario indicare di quali guasti si tratti e definire i limiti di efficienza risultanti.

2.4.3.2. Se il criterio scelto prevede il passaggio a un secondo sistema (di riserva) per conseguire l'obiettivo del sistema di controllo del veicolo, devono essere spiegati i principi del meccanismo di passaggio al sistema di riserva, la logica e il livello di ridondanza e tutti gli eventuali elementi di verifica di riserva e devono essere definiti i limiti di efficienza che ne risultano.

2.4.3.3. Se il criterio scelto prevede l'eliminazione della funzione di controllo elettronico di livello superiore, tutti i segnali di controllo di uscita corrispondenti associati a tale funzione devono essere inibiti in modo tale da limitare le perturbazioni in fase di transizione.

2.4.4. La documentazione deve essere accompagnata da un'analisi che illustri, in termini generali, il comportamento del sistema di fronte ai pericoli o guasti che si ripercuotono sul controllo o sulla sicurezza del veicolo.

Il metodo o i metodi scelti per l'analisi devono essere stabiliti e aggiornati dal costruttore e messi a disposizione del servizio tecnico per i controlli del caso al momento dell'omologazione.

Il servizio tecnico deve effettuare una valutazione dell'applicazione dell'approccio o degli approcci analitici che preveda:

- a) un esame dell'approccio alla sicurezza a livello di concetto (veicolo), con la conferma che sono presi in considerazione i seguenti aspetti:
 - i) le interazioni con altri sistemi del veicolo;
 - ii) i malfunzionamenti del sistema, nell'ambito di applicazione del presente regolamento;
 - iii) per le funzioni di cui al punto 2.2:
 - le situazioni in cui un sistema, in assenza di guasti, può creare rischi di rilievo per la sicurezza (per esempio a causa di una mancata o errata interpretazione dell'ambiente del veicolo);
 - un uso improprio da parte del conducente che sia ragionevolmente prevedibile;
 - la modifica intenzionale del sistema.

Tale approccio deve basarsi su un'analisi adeguata dei rischi/pericoli per la sicurezza del sistema;

- b) un esame dell'approccio alla sicurezza a livello di sistema. Tale analisi può basarsi su un'analisi FMEA (Failure Mode and Effect Analysis), FTA (Fault Tree Analysis) o su un processo simile adatto all'analisi della sicurezza del sistema;
- c) un esame dei piani di convalida e dei relativi risultati, che comprenda prove adeguate ai fini della convalida, per esempio prove secondo il metodo HIL (*Hardware in the Loop*), prove di funzionamento su strada del veicolo o qualsiasi metodo adeguato.

La valutazione deve consistere di controlli a campione di pericoli e guasti selezionati per verificare che le argomentazioni a sostegno del principio di sicurezza siano comprensibili e logiche e che i piani di convalida siano adeguati e siano stati completati.

Il servizio tecnico può eseguire o far eseguire prove, di cui al punto 3, tese a verificare il principio di sicurezza adottato.

2.4.4.1. La documentazione deve indicare in modo particolareggiato i parametri monitorati e definire, per ciascun guasto di cui al punto 2.4.4, il segnale di avviso per il conducente e/o per il personale incaricato della manutenzione/dei controlli tecnici.

2.4.4.2. Nella documentazione devono essere descritte le misure attuate per garantire che il «sistema» non pregiudichi il funzionamento sicuro del veicolo quando le prestazioni di tale sistema sono influenzate da fattori ambientali come il clima, la temperatura, la penetrazione di polvere, le infiltrazioni d'acqua, la presenza di ghiaccio ecc.

3. Verifiche e prove

3.1. Il funzionamento del «sistema», definito nei documenti prescritti ai sensi del punto 2, deve essere verificato con le prove descritte di seguito.

3.1.1. Verifica del funzionamento del «sistema»

Il servizio tecnico deve verificare il «sistema» in assenza di guasti, sottoponendo a prova una serie di funzioni selezionate fra quelle dichiarate dal costruttore in conformità al punto 2.2.

Per i sistemi elettronici complessi, le prove devono comprendere situazioni in cui una funzione dichiarata è annullata da funzioni prioritarie;

3.1.1.1. I risultati della verifica devono corrispondere alla descrizione fornita dal costruttore in conformità al punto 2.2, anche per quanto riguarda le strategie di controllo.

3.1.2. Verifica del principio di sicurezza di cui al punto 2.4

La reazione del «sistema» deve essere verificata quando è influenzata dal guasto di una qualsiasi unità singola, inviando alle unità elettriche o agli elementi meccanici i segnali di uscita corrispondenti, in modo da simulare gli effetti di guasti all'interno dell'unità. Il servizio tecnico deve effettuare questa verifica per almeno un'unità singola, ma non deve verificare la reazione del «sistema» ad avarie multiple simultanee di unità singole.

Il servizio tecnico deve verificare che queste prove riguardino aspetti che possono avere un influsso sulla manovrabilità del veicolo, oltre che sulle informazioni per l'utente (interfaccia uomo-macchina).

4. Verbalizzazione da parte del servizio tecnico

La verbalizzazione della valutazione da parte del servizio tecnico deve consentire la tracciabilità dei dati (per esempio nei registri del servizio tecnico devono essere riportate, in forma codificata, le versioni dei documenti controllati).

Un esempio di come potrebbe configurarsi il modulo per la valutazione del servizio tecnico a beneficio dell'autorità di omologazione è riportato in appendice.

Appendice

Modello di modulo di valutazione dell'ELKS

Verbale di collaudo n.:

1. Identificazione
 - 1.1. Marca del veicolo:
 - 1.2. Tipo:
 - 1.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo:
 - 1.4. Posizione dell'eventuale marcatura:
 - 1.5. Nome e indirizzo del costruttore:
 - 1.6. Nome e indirizzo dell'eventuale mandatario del costruttore:
 - 1.7. Fascicolo di documentazione ufficiale del costruttore:
N. di riferimento della documentazione:
Data del primo rilascio:
Data dell'ultimo aggiornamento:
2. Descrizione del sistema o dei sistemi/del veicolo o dei veicoli di prova
 - 2.1. Descrizione generale:
 - 2.2. Descrizione di tutte le funzioni di controllo del «sistema» e dei metodi di intervento:
 - 2.3. Descrizione dei componenti e dei diagrammi delle interconnessioni interne del «sistema»:
 - 2.4. Descrizione generale:
 - 2.5. Descrizione di tutte le funzioni di controllo del «sistema» e dei metodi di intervento:
 - 2.6. Descrizione dei componenti e dei diagrammi delle interconnessioni interne del «sistema»:
3. Principio di sicurezza del costruttore
 - 3.1. Descrizione del flusso dei segnali e dei dati operativi e delle relative priorità:
 - 3.2. Dichiarazione del costruttore:
Il costruttore/i costruttoridichiara/dichiarano che la strategia scelta per conseguire gli obiettivi del«sistema»non pregiudica, in assenza di guasti, il funzionamento sicuro del veicolo.
 - 3.3. Schema dell'architettura software e metodi e strumenti di progettazione utilizzati:
 - 3.4. Indicazione dei criteri progettuali integrati nel «sistema» in presenza di guasti:
 - 3.5. Analisi documentate del comportamento del «sistema» in presenza di singoli pericoli o guasti:
 - 3.6. Descrizione delle misure attuate per i fattori ambientali:
 - 3.7. Disposizioni relative al controllo tecnico periodico del «sistema»:

- 3.8. Risultati della prova di verifica del «sistema» di cui all'allegato II, punto 3.1.1, del regolamento (UE) 2021/646 ⁽¹⁾.
- 3.9. Risultati della prova di verifica del principio di sicurezza di cui all'allegato II, punto 3.1.2, del regolamento (UE) 2021/646 ⁽¹⁾.
- 3.10. Data della prova:
- 3.11. L'esecuzione della prova e la verbalizzazione dei risultati hanno avuto luogo conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2021/646 della Commissione come modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/646
- Servizio tecnico che ha eseguito la prova
- Firmato: Data:
- 3.12. Osservazioni:
- _____

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/646 della Commissione, del 19 aprile 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda procedure e specifiche tecniche uniformi per l'omologazione di veicoli a motore relativamente ai loro sistemi di emergenza di mantenimento della corsia (ELKS) (GU L 133 del 20.4.2021, pag. 31).

DIRETTIVE

DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2021/647 DELLA COMMISSIONE

del 15 gennaio 2021

che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso di determinati composti di piombo e cromo esavalente negli iniziatori elettrici e elettronici di esplosivi per uso civile (professionale)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2011/65/UE impone agli Stati membri di garantire che le apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato non contengano le sostanze pericolose elencate nell'allegato II della direttiva stessa. Questa restrizione non riguarda determinate applicazioni oggetto di esenzione di cui all'allegato III della direttiva.
- (2) Le categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche cui si applica la direttiva 2011/65/UE sono elencate nell'allegato I della direttiva stessa.
- (3) Il piombo e il cadmio esavalente sono sostanze soggette a restrizioni incluse nell'elenco di cui all'allegato II della direttiva 2011/65/UE.
- (4) Il 19 gennaio 2018 la Commissione ha ricevuto una domanda presentata a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2011/65/UE riguardante un'esenzione da inserire nell'allegato III di tale direttiva per quanto riguarda l'uso di composti di piombo e cadmio esavalente negli iniziatori elettrici e elettronici di esplosivi per uso civile (professionale) («domanda di esenzione»).
- (5) La valutazione della domanda ha compreso consultazioni dei portatori di interessi conformemente all'articolo 5, paragrafo 7, della direttiva 2011/65/UE. Le osservazioni pervenute nel corso di tali consultazioni sono state pubblicate su un sito web dedicato.
- (6) Alcuni composti di piombo e di cromo esavalente sono contenuti in parti essenziali degli iniziatori elettrici e elettronici (IEE), come le testine elettriche, le cariche esplosive primarie e le cariche ritardanti pirotecniche. Gli IEE fa parte dei detonatori elettrici ed elettronici utilizzati principalmente per l'estrazione di minerali, le attività di costruzione e demolizione, nonché nei componenti di sistemi di salvataggio integrati.
- (7) Attualmente non esistono sul mercato alternative all'azoturo di piombo, allo stufinato di piombo, al dipicramato di piombo, al minio arancione (tetrossido di piombo), al biossido di piombo presenti negli IEE e al cromato di bario utilizzato nelle cariche a lungo ritardo degli IEE disponibili sul mercato, che soddisfino tutti i requisiti essenziali al fine di garantire il funzionamento sicuro degli IEE.

⁽¹⁾ GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 88.

- (8) A causa della mancanza di alternative, la sostituzione o l'eliminazione dell'azoturo di piombo, dello stinato di piombo, del dipicramato di piombo, del minio arancione (tetrossido di piombo), del biossido di piombo e del cromato di bario è impraticabile sotto il profilo scientifico e tecnico in alcuni componenti degli IEE. L'esenzione è coerente con il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽²⁾, e pertanto non indebolisce la protezione dell'ambiente e della salute da esso offerta.
- (9) È pertanto opportuno concedere l'esenzione richiesta includendo le applicazioni contemplate dalla richiesta stessa nell'allegato III della direttiva 2011/65/UE in relazione alle apparecchiature elettriche ed elettroniche della categoria 11.
- (10) L'esenzione richiesta dovrebbe essere concessa per una durata di 5 anni a decorrere dal 20 aprile 2021, conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2011/65/UE. Alla luce dei risultati delle iniziative in atto tese a trovare una sostituzione affidabile, è improbabile che la durata dell'esenzione abbia ripercussioni negative sull'innovazione.
- (11) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2011/65/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato III della direttiva 2011/65/UE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 ottobre 2021, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° novembre 2021.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 15 gennaio 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

ALLEGATO

All'allegato III della direttiva 2011/65/UE, è aggiunto il seguente punto 45:

«45	L'azoturo di piombo, lo stfnato di piombo, il dipicramato di piombo, il minio arancione (tetrossido di piombo), il biossido di piombo presenti negli iniziatori elettrici ed elettronici di esplosivi per uso civile (professionale) e il cromato di bario utilizzato nelle cariche a lungo ritardo degli iniziatori elettrici ed elettronici degli esplosivi per uso civile (professionale)	Si applica alla categoria 11 e scade il 20 aprile 2026.»
-----	--	--

DECISIONI

DECISIONE (PESC) 2021/648 DEL CONSIGLIO

del 16 aprile 2021

che modifica la decisione (PESC) 2018/299 che promuove la rete europea di gruppi di riflessione indipendenti sulla non proliferazione e il disarmo a sostegno dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, e l'articolo 31, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 26 febbraio 2018 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2018/299 ⁽¹⁾.
- (2) La decisione (PESC) 2018/299 prevede un periodo di 42 mesi a decorrere dalla data di conclusione dell'accordo di finanziamento di cui all'articolo 3, paragrafo 3, per l'attuazione delle attività di cui all'articolo 1 («periodo di attuazione»).
- (3) Il 18 febbraio 2021 il consorzio dell'UE per la non proliferazione e il disarmo, in qualità di ente incaricato dell'attuazione, ha chiesto l'autorizzazione dell'Unione a prorogare il periodo di attuazione fino al 17 maggio 2022 a causa delle sfide derivanti dal perdurare della pandemia di COVID-19.
- (4) Le attività di cui all'articolo 1 della decisione (PESC) 2018/299 possono essere proseguite fino al 17 maggio 2022 senza conseguenze sul piano delle risorse finanziarie.
- (5) È pertanto opportuno modificare la decisione (PESC) 2018/299 di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione (PESC) 2018/299 è così modificata:

- (1) all'articolo 5, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
 - «2. La presente decisione cessa di produrre effetti il 17 maggio 2022.»;
- 2) la sezione 4 dell'allegato è sostituita dalla seguente:

«4. **Durata**

La durata totale stimata dell'attuazione dei progetti è di 48 mesi. I progetti si concluderanno il 17 maggio 2022.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

⁽¹⁾ Decisione (PESC) 2018/299 del Consiglio, del 26 febbraio 2018, che promuove la rete europea di gruppi di riflessione indipendenti sulla non proliferazione e il disarmo a sostegno dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 56 del 28.2.2018, pag. 46).

Fatto a Lussemburgo, il 16 aprile 2021

Per il Consiglio
Il presidente
A. P. ZACARIAS

DECISIONE (PESC) 2021/649 DEL CONSIGLIO**del 16 aprile 2021****sul sostegno dell'Unione per le attività del segretariato dell'ATT a sostegno dell'attuazione del trattato sul commercio delle armi**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, e l'articolo 31, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il trattato sul commercio delle armi (ATT) è stato adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite (ONU) il 2 aprile 2013 tramite la sua risoluzione A/RES/67/234 B. L'ATT è stato di conseguenza aperto alla firma il 3 giugno 2013 ed è entrato in vigore il 24 dicembre 2014. Tutti gli Stati membri sono parti dell'ATT.
- (2) L'ATT mira a stabilire norme internazionali comuni quanto più possibile elevate per disciplinare o migliorare la regolamentazione del commercio internazionale di armi convenzionali e per prevenire e sradicare il commercio illegale di armi convenzionali e impedirne la diversione. Le sfide principali per il raggiungimento degli obiettivi dell'ATT sono la sua efficace attuazione a opera degli Stati parte dell'ATT («Stati parte») e la sua universalizzazione, tenendo presente che la regolamentazione del commercio internazionale di armi è, per definizione, un impegno globale. Per contribuire ad affrontare tali sfide, il 16 dicembre 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/768/PESC ⁽¹⁾ e il 29 maggio 2017 la decisione (PESC) 2017/915 ⁽²⁾, ampliando in tal modo il portafoglio dell'Unione di assistenza relativo al controllo delle esportazioni con attività specificamente dedicate all'ATT.
- (3) L'ATT istituisce un segretariato («segretariato dell'ATT») per assistere gli Stati parte nell'effettiva attuazione dell'ATT. Il segretariato dell'ATT si assume le seguenti responsabilità: ricevere, mettere a disposizione e distribuire le relazioni come previsto dall'ATT; mantenere e fornire agli Stati parte l'elenco dei punti di contatto nazionali; agevolare l'abbinamento delle offerte e delle richieste di assistenza relative all'attuazione dell'ATT e promuovere la cooperazione internazionale come richiesto; agevolare i lavori della conferenza degli Stati parte, anche occupandosi dei preparativi e fornendo i servizi necessari per le riunioni a norma del trattato ed esercitare le altre funzioni stabilite dalle conferenze degli Stati parte. Il segretariato dell'ATT gestisce inoltre il fondo fiduciario volontario, istituito dagli Stati parte a norma dell'articolo 16, paragrafo 3, dell'ATT al fine di assistere gli Stati parte nell'attuazione dell'ATT. Inoltre, la quarta conferenza degli Stati parte ha affidato al segretariato dell'ATT la gestione del programma di sponsorizzazione dell'ATT, istituito per facilitare la partecipazione dei rappresentanti degli Stati alle riunioni dell'ATT.
- (4) Nell'ambito della sua strategia globale del 2016 per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea, l'Unione si è impegnata a promuovere un ordine mondiale basato sulle regole. L'Unione ha interesse a promuovere norme concordate per produrre beni pubblici globali e contribuire a un mondo pacifico e sostenibile. L'Unione promuove un ordine mondiale basato sulle regole con il multilateralismo come principio fondamentale e, al centro, l'ONU. L'Unione appoggia con determinazione l'aumento delle adesioni, l'universalizzazione, la piena attuazione e

⁽¹⁾ Decisione 2013/768/PESC del Consiglio, del 16 dicembre 2013, sulle attività dell'UE a sostegno dell'attuazione del trattato sul commercio di armi, nel quadro della strategia europea in materia di sicurezza (GU L 341 del 18.12.2013, pag. 56).

⁽²⁾ Decisione (PESC) 2017/915 del Consiglio, del 29 maggio 2017, sulle attività di sensibilizzazione dell'Unione a sostegno dell'attuazione del trattato sul commercio di armi (GU L 139 del 30.5.2017, pag. 38).

applicazione dei trattati e dei regimi multilaterali in materia di disarmo, non proliferazione e controllo degli armamenti, compreso l'ATT. Nel contesto di questi obiettivi strategici generali, il sostegno per il segretariato dell'ATT rientra perfettamente nell'obiettivo specifico di rafforzare il sistema multilaterale su cui si fonda un commercio responsabile di armi.

- (5) Il segretariato dell'ATT si trova nella posizione ideale per mantenere i contatti con tutte le organizzazioni multilaterali, regionali, nazionali e della società civile che realizzano progetti a sostegno dell'universalizzazione o dell'attuazione dell'ATT. L'Unione, inoltre, fornisce da tempo assistenza per il controllo delle esportazioni di beni a duplice uso, sostenendo lo sviluppo di quadri giuridici e capacità istituzionali per introdurre ed attuare efficaci controlli sulle esportazioni di beni a duplice uso e di materiali di armamento. Il segretariato dell'ATT mira a garantire che i suoi progetti siano complementari ai programmi esistenti dell'Unione di assistenza al controllo delle esportazioni di armi e beni a duplice uso, come quelli di cui alla decisione (PESC) 2017/915,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Al fine di sostenere l'efficace attuazione e l'universalizzazione del trattato sul commercio delle armi (ATT), l'Unione sostiene le attività del segretariato dell'ATT nell'avvio di attività che hanno gli obiettivi seguenti:

- fornire sostegno agli Stati parte dell'ATT al fine di rafforzare i loro sistemi di controllo dei trasferimenti di armi per un'efficace attuazione dell'ATT;
- rafforzare l'assetto istituzionale del segretariato dell'ATT quale principale organo preposto ad assistere gli Stati parte dell'ATT nell'attuazione dell'ATT.

2. Per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 1, l'Unione sostiene le attività di progetto seguenti:

- a) sostegno allo sviluppo delle capacità dei punti di contatto nazionali dell'ATT;
- b) istituzione di un registro di esperti per sviluppare la capacità degli esperti ATT locali e regionali di fornire consulenza e formazione sull'attuazione dell'ATT a livello locale e regionale («formazione dei formatori»);
- c) sostegno a una banca dati per l'abbinamento delle esigenze e delle risorse.

In allegato è riportata una descrizione dettagliata delle attività di progetto di cui al presente paragrafo.

Articolo 2

1. L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») è responsabile dell'attuazione della presente decisione.

2. L'esecuzione tecnica delle attività di progetto di cui all'articolo 1, paragrafo 2, è affidata al segretariato dell'ATT.

3. Il segretariato dell'ATT svolge i suoi compiti sotto la responsabilità dell'alto rappresentante. A tal fine, quest'ultimo stabilisce le modalità necessarie con il segretariato dell'ATT.

Articolo 3

1. L'importo di riferimento finanziario per l'esecuzione delle attività di progetto di cui all'articolo 1, paragrafo 2, è pari a 1 370 000 EUR.

2. Le spese finanziate con l'importo di riferimento di cui al paragrafo 1 sono gestite in conformità delle procedure e delle norme applicabili al bilancio dell'Unione.

3. La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese finanziate con l'importo di riferimento di cui al paragrafo 1. A tal fine, conclude il necessario accordo con il segretariato dell'ATT. L'accordo prevede che il segretariato dell'ATT assicuri la visibilità del contributo dell'Unione in modo corrispondente alla sua entità.

4. La Commissione si adopera per concludere l'accordo di cui al paragrafo 3 il più presto possibile dopo l'entrata in vigore della presente decisione. Informa il Consiglio di tutte le difficoltà incontrate per pervenirvi e della data di conclusione dell'accordo.

Articolo 4

1. L'alto rappresentante riferisce al Consiglio sull'attuazione della presente decisione sulla base di relazioni periodiche elaborate dal segretariato dell'ATT. Tali relazioni costituiscono la base della valutazione effettuata dal Consiglio.

2. La Commissione trasmette informazioni sugli aspetti finanziari dell'esecuzione delle attività di progetto di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa cessa di produrre effetti decorsi 24 mesi dalla data di conclusione dell'accordo di cui all'articolo 3, paragrafo 3, oppure decorsi sei mesi dalla data di adozione nel caso in cui tale accordo non sia stato concluso entro tale periodo.

Fatto a Bruxelles, il 16 aprile 2021

Per il Consiglio
Il presidente
A. P. ZACARIAS

—

ALLEGATO

DOCUMENTO DI PROGETTO

1. Progetti**1.1. Progetto 1: Sostegno allo sviluppo delle capacità dei punti di contatto nazionali dell'ATT****1.1.1. Obiettivo generale del progetto**

Sviluppare le capacità dei punti di contatto nazionali degli Stati parte, anche ampliando la loro conoscenza degli obblighi derivanti dall'ATT e sensibilizzandoli sull'evoluzione del processo ATT.

1.1.2. Contesto

Su raccomandazione del gruppo di lavoro «Trasparenza e rendicontazione», la 3^a conferenza degli Stati parte ha incaricato il segretariato dell'ATT di elaborare un documento di orientamento per i punti di contatto nazionali che descriva il ruolo e i possibili compiti che spettano a tale funzione, compreso quello di garantire che le relazioni obbligatorie in ambito ATT siano elaborate e presentate in modo tempestivo e completo. Oltre a ciò, il segretariato dell'ATT ha ravvisato la necessità di assicurare che i punti di contatto nazionali partecipino alle riunioni dell'ATT – comprese le riunioni preparatorie e quelle dei gruppi di lavoro – in modo costruttivo.

1.1.3. Attività e realizzazioni

Il progetto prevedrebbe le seguenti attività e realizzazioni concrete:

- a) elaborare un documento di orientamento per i punti di contatto nazionali che descriva il ruolo e i possibili compiti che spettano a tale funzione;
- b) creare una pagina o un portale web dedicati specificamente ai punti di contatto nazionali, con link alle informazioni che li riguardano;
- c) organizzare tre briefing di durata compresa tra mezza giornata e una giornata, prima di ogni riunione dell'ATT, dedicati ai punti di contatto nazionali, nei quali si fornirebbero loro informazioni e aggiornamenti sulla successiva riunione e si darebbe loro l'occasione di porre quesiti e chiedere chiarimenti; e
- d) istituire un meccanismo inteso a sensibilizzare in modo periodico e sistematico i punti di contatto nazionali su base individuale, per sostenere il loro impegno in materia di ATT.

1.1.4. Risultati attesi del progetto

- a) Miglioramento della conoscenza degli obblighi derivanti dall'ATT (compresa la rendicontazione) tra i punti di contatto nazionali dell'ATT;
- b) aumento della consapevolezza del processo ATT;
- c) ampia diffusione del materiale informativo sull'ATT presso i punti di contatto nazionali e non solo.

1.1.5. Beneficiari

Punti di contatto nazionali degli Stati parte.

1.2. Progetto 2: Registro di esperti (formazione dei formatori)**1.2.1. Obiettivo generale del progetto**

Sviluppare la capacità degli esperti ATT locali e regionali di fornire consulenza e formazione sull'attuazione dell'ATT a livello locale e regionale, in modo da ridurre la dipendenza da consulenti e organizzazioni internazionali, migliorare la qualità della formazione e dell'assistenza all'attuazione e contribuire ad adattare in modo più mirato gli sforzi di sviluppo delle capacità.

1.2.2. Contesto

Sebbene alcuni progetti del fondo fiduciario volontario siano stati attuati con il sostegno di organizzazioni locali e consulenti nazionali o regionali, la maggior parte dei progetti di tale fondo attuati dal momento della sua istituzione da parte della 2ª conferenza degli Stati parte ha visto il coinvolgimento/impiego di esperti *internazionali* e/o di un partner esecutivo del progetto costituito da un'organizzazione *internazionale* (per esempio, un'entità delle Nazioni Unite) o una ONG *internazionale*. Continuare ad affidarsi a competenze internazionali non è efficiente né sostenibile, per i seguenti motivi:

- 1) gli spostamenti internazionali necessari per consentire agli esperti internazionali di partecipare a laboratori di formazione e moderarli e le diarie o gli onorari richiesti dagli esperti internazionali rappresentano un costo elevato (rispetto al costo connesso all'impiego di un esperto locale o regionale); e
- 2) continuare ad affidarsi a esperti internazionali non favorisce lo sviluppo delle capacità e delle competenze dei consulenti locali e regionali, che potrebbero fornire una formazione e un'assistenza all'attuazione continue e su misura nel lungo periodo.

Inoltre, l'esperienza del fondo fiduciario volontario mostra chiaramente che alcuni consulenti e organizzazioni necessiterebbero di un sostegno in termini di sviluppo per poter svolgere pienamente le proprie funzioni nei progetti di attuazione dell'ATT. Il segretariato dell'ATT desidera affrontare le questioni relative alla dipendenza da consulenti e organizzazioni internazionali e alla qualità di una parte della formazione e dell'assistenza fornite attraverso un progetto che miri a sviluppare la capacità dei consulenti locali e regionali di fornire formazione e assistenza all'attuazione.

1.2.3. Attività e realizzazioni

Il progetto prevedrebbe le seguenti attività e realizzazioni concrete:

- a) progettare un laboratorio di «formazione dei formatori» che sviluppi la capacità dei consulenti locali e regionali di fornire una formazione e un'assistenza all'attuazione di qualità;
- b) elaborare materiali di formazione per facilitare i laboratori di «formazione dei formatori»;
- c) avviare attività di sensibilizzazione rivolte ai consulenti delle regioni interessate in vista della partecipazione ai laboratori di «formazione dei formatori» su misura; e
- d) svolgere sei laboratori di «formazione dei formatori» in diverse regioni.

1.2.4. Risultati attesi del progetto

- a) Aumento del numero di consulenti locali e regionali che siano «esperti» in materia di ATT – approvati dal segretariato dell'ATT – e in grado di fornire una formazione e un'assistenza all'attuazione di qualità a livello locale e regionale;
- b) elaborazione di un elenco pubblico di consulenti approvati dal segretariato dell'ATT in grado di fornire una formazione e un'assistenza all'attuazione di qualità in materia di ATT (registro di esperti). Tale elenco potrebbe, per esempio, essere distribuito ai potenziali beneficiari del fondo fiduciario volontario che siano alla ricerca di consulenti o partner esecutivi del progetto.

1.2.5. Beneficiari

- Consulenti locali e regionali.
- Donatori e beneficiari del fondo fiduciario volontario.

1.3. Progetto 3: Sostegno a una banca dati per l'abbinamento delle esigenze e delle risorse

1.3.1. Obiettivo generale del progetto

Sviluppare un meccanismo per abbinare le offerte e richieste di assistenza relative all'attuazione del trattato, al fine di ridurre la duplicazione e la sovrapposizione dei progetti di assistenza in materia di ATT e aumentare il numero di Stati che ricevono assistenza mirata.

1.3.2. Contesto

A norma dell'articolo 18, paragrafo 3, lettera c), dell'ATT, il segretariato dell'ATT è incaricato di facilitare l'abbinamento delle offerte e richieste di assistenza relative all'attuazione del trattato. Sebbene gli Stati parte siano incoraggiati a richiedere assistenza, ove necessario, e a fornirne, su richiesta, non esiste un meccanismo formale per la richiesta o l'offerta di assistenza a norma dell'ATT. Inoltre, gli attuali modelli di comunicazione non comprendono uno strumento per la

richiesta o l'offerta di assistenza (previsto invece dai modelli utilizzati in altri processi, quali il programma d'azione delle Nazioni Unite sulle armi leggere e di piccolo calibro). Il segretariato dell'ATT desidera esaminare le opzioni per lo sviluppo di una banca dati o altro meccanismo di abbinamento delle esigenze e delle risorse per l'attuazione dell'ATT, in ottemperanza dell'obbligo previsto dal trattato, e rafforzare la cooperazione e l'assistenza internazionali.

1.3.3. Attività e realizzazioni

Il progetto prevedrebbe le seguenti attività e realizzazioni concrete:

- a) esaminare le opzioni per istituire un meccanismo di abbinamento delle esigenze e delle risorse, anche attraverso un esame comparativo dei meccanismi esistenti in altri consessi, nonché mediante consultazioni con i beneficiari e i donatori;
- b) progettare e istituire un meccanismo di abbinamento delle esigenze e delle risorse, compresa una banca dati elettronica delle richieste e delle offerte di assistenza, nonché sviluppare uno strumento online per la richiesta di assistenza; e
- c) lanciare, pubblicizzare e mantenere il meccanismo di abbinamento delle esigenze e delle risorse.

1.3.4. Risultato atteso del progetto

Miglioramento delle informazioni relative alle esigenze di assistenza degli Stati parte e alle risorse disponibili per rispondere a tali esigenze.

Il meccanismo sviluppato sarebbe strettamente allineato al fondo fiduciario volontario (gestito dal segretariato dell'ATT) per garantire la complementarità tra i meccanismi di assistenza.

1.3.5. Beneficiari

- Stati parte e Stati firmatari che necessitino di assistenza per l'attuazione dell'ATT.
- Stati donatori alla ricerca di progetti di attuazione dell'ATT da sostenere.

2. Considerazioni

2.1. Assicurare la complementarità con la sensibilizzazione sull'ATT in corso

Il segretariato dell'ATT è a conoscenza di altri fondi impegnati nel finanziamento di progetti relativi all'attuazione dell'ATT, quali il meccanismo fiduciario delle Nazioni Unite a sostegno della cooperazione in materia di regolamentazione delle armi (UNSCAR) e, naturalmente, il progetto dell'UE di sensibilizzazione sull'ATT. Il segretariato dell'ATT ha collaborato strettamente con i soggetti che gestiscono/attuano le due azioni, compresi l'Ufficio federale tedesco per l'economia e il controllo delle esportazioni (BAFA) ed Expertise France, nell'intento di evitare la duplicazione dei finanziamenti. Ciò ha comportato la condivisione periodica – e riservata – di informazioni sulle domande ricevute e sui progetti approvati dai vari fondi.

Nel contesto del sostegno dell'UE al segretariato dell'ATT, quest'ultimo svilupperebbe e sfrutterebbe le relazioni stabilite con BAFA ed Expertise France per garantire la complementarità tra il progetto del segretariato dell'ATT finanziato dall'UE e i lavori in corso nell'ambito del progetto dell'UE di sensibilizzazione sull'ATT. Per esempio, il segretariato dell'ATT chiederebbe ai membri del gruppo di esperti dell'UE di partecipare a un laboratorio a livello di esperti per convalidare il materiale formativo elaborato per l'elemento «formazione dei formatori» del progetto 2 (Registro di esperti (formazione dei formatori)) e per condividere le loro esperienze e gli insegnamenti appresi.

Inoltre, il segretariato dell'ATT chiederebbe il contributo dei partner esecutivi dei progetti dell'UE di sensibilizzazione sull'ATT nell'individuazione dei rappresentanti degli Stati e di altri soggetti da selezionare per la partecipazione al programma di «formazione dei formatori» del segretariato dell'ATT. Quest'ultimo potrebbe inoltre collaborare con i partner esecutivi e gli esperti del progetto dell'UE di sensibilizzazione sull'ATT per enucleare le eventuali esigenze di assistenza degli Stati interessati individuate nell'ambito dell'esercizio di elaborazione di una tabella di marcia dell'UE e di altre attività di sensibilizzazione dell'UE. Tali informazioni potrebbero essere utilizzate per alimentare la banca dati per l'abbinamento delle esigenze e delle risorse prevista nel progetto 3 (Sostegno a una banca dati per l'abbinamento delle esigenze e delle risorse).

In sintesi, il segretariato dell'ATT rileva molte opportunità per un dialogo/parteneriato costante con il progetto dell'UE di sensibilizzazione sull'ATT inteso a garantire la complementarità tra i due progetti, che mirano all'obiettivo condiviso di un'efficace attuazione dell'ATT.

2.2. Impatto e implicazioni della COVID-19

La COVID-19 sta avendo ripercussioni nella maggior parte dei paesi del mondo, seppure in misura diversa. Le restrizioni agli spostamenti, alle dimensioni delle riunioni e ai viaggi imposte da molti paesi in risposta alla pandemia avranno probabilmente un impatto sull'attuazione dei progetti ATT nei prossimi mesi, forse anche nei prossimi anni.

Inoltre, poiché la durata della pandemia di COVID-19 e i suoi effetti non sono chiari e non possono essere previsti in questa fase, sarà difficile sapere con certezza quali saranno le implicazioni per le attività di progetto che comportano viaggi internazionali e/o riunioni in presenza, così come per le tempistiche.

Nella pianificazione dei progetti, il segretariato dell'ATT terrà conto di tali circostanze nei modi seguenti.

In primo luogo, il segretariato dell'ATT ha elaborato una bozza di calendario per l'attuazione dei tre progetti presentati nella proposta, che garantisce che gran parte dell'attività di preparazione documentale, pianificazione, sensibilizzazione, ricerca e redazione necessaria per ciascuno dei progetti avvenga nei primi 15 mesi del progetto (aprile 2021 - giugno 2022). Lo svolgimento delle attività che richiedono la partecipazione in presenza – in particolare i laboratori di «formazione dei formatori» previsti nel progetto 2 (Registro di esperti (formazione dei formatori)) – verrebbe programmato per il secondo anno del progetto (luglio-novembre 2022). Naturalmente, qualora nell'ottobre 2022 la pandemia di COVID limiti ancora la possibilità di viaggiare e di svolgere laboratori in presenza, potrà essere necessario prendere in considerazione l'ipotesi di una proroga o di un altro piano di emergenza.

In secondo luogo, il segretariato dell'ATT dispone di piani di emergenza per quanto riguarda alcune attività di progetto che prevedono l'interazione faccia a faccia o la presenza fisica. Per esempio, il progetto 1 (Sostegno allo sviluppo delle capacità dei punti di contatto nazionali dell'ATT) prevede l'organizzazione di un briefing, di durata compresa tra mezza giornata e una giornata, prima di ogni riunione dell'ATT (a partire dall'8° ciclo della conferenza degli Stati parte), dedicato ai punti di contatto nazionali, nel quale si fornirebbero loro informazioni e aggiornamenti sulla successiva riunione e si darebbe loro l'occasione di porre quesiti e chiedere chiarimenti. Pur auspicando che tali briefing possano svolgersi e si svolgano effettivamente in presenza prima di ciascuna riunione dell'ATT (così come la riunione stessa), qualora ciò non dovesse essere possibile per via delle limitazioni legate alla COVID, essi potrebbero essere organizzati virtualmente, suddivisi per regione (se necessario) per tenere conto dei fattori legati al fuso orario e alla lingua.

RETTIFICHE

Rettifica della decisione (UE) 2021/486 del Consiglio, del 15 marzo 2021, sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nella procedura scritta tra i partecipanti all'intesa settoriale sui crediti all'esportazione relativi agli aeromobili civili contenuta nell'allegato III dell'accordo sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico riguardo alla linea comune sul rinvio temporaneo del rimborso del capitale

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 100 del 23 marzo 2021)

Copertina, pagine 11 e 12, data di adozione:

anziché: «15 marzo 2021»,

leggasi: «15 febbraio 2021».

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



■ Ufficio delle pubblicazioni
dell'Unione europea
L-2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT